Giovedì 28/03/2024



1° incontro

Le gestioni critiche e le valutazioni di fine anno

- (003ss) → Perdite su crediti e svalutazioni
- (037ss) → Rappresentazione contabile contributi, crediti d'imposta e bonus
- (068ss) → La derivazione rafforzata
- (079ss) → Titoli e partecipazioni (regole OIC 20 ed esemplificazione BTP)
- (118ss) → Derivati di copertura
- (056ss) → Impianti fotovoltaici
- (104ss) → Contabilizzazione leasing finanziario
- (116ss) → Novità e controlli bilancio 2023 (termini approvazione e forma; continuità aziendale; adeguato assetto; obbligo organo controllo, contabilità di magazzino ...)
- (149ss) → Sospensione ammortamenti
- (167ss) → Gestione assegnazioni agevolate
- (177ss) → Regolarizzazione magazzino
- (187ss) → Aiuti e sovvenzioni pubbliche informativa



Materiale riservato ai partecipanti

2



PINDUSTRIA®











Giovedì 28/03/2024

PERDITE SU CREDITI E SVALUTAZIONI

A CURA DI G. VALCARENGHI

CONFIMI INDUSTRIA ARIA FESCALE Materiale riservato ai partecipanti

3

LE PERDITE SU CREDITI

DISTINZIONE TRA PERDITE E SVALUTAZIONI

RICORDA

- 1) NON ESISTE UNA SOVRAPPOSIZIONE DI CONCETTI TRA MONDO FISCALE E MONDO CONTABILE
- 2) ESISTE UN RICHIAMO NELL'ARTICOLO 101 CHE DEVE ESSERE ANCORA ESPLORATO ATTENTAMENTE
- 3) AGIAMO SENZA INQUINARE I DUE AMBITI, IN QUANTO IL COMPORTAMENTO CONTABILE NON DETERMINA NORMALMENTE DELLE NEGATIVITÀ FISCALI

CONFIMI

Materiale riservato ai partecipanti

4













Giovedì 28/03/2024

LE PERDITE SU CREDITI

PERDITE DEDUCIBILI PER TUIR

CONDIZIONI

1) SE RISULTANO DA ELEMENTI CERTI E PRECISI

- Da comprovare
- Mini crediti
- Credito prescritto
- Credito cancellato secondo OIC

2) SE IL DEBITORE È ASSOGGETTATO A PROCEDURE

Materiale riservato ai partecipanti

LE PERDITE SU CREDITI

LA COMPETENZA DELLA DEDUZIONE

MOMENTO INIZIALE

La deduzione della perdita è ammessa nel periodo di imputazione in bilancio, anche quando detta imputazione è eseguita in un periodo di imposta successivo a quello in cui sussistono gli elementi certi e precisi ovvero il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale, con riferimento ai seguenti crediti:

- crediti di modesto importo scaduti di più di 6 mesi;
- crediti vantati verso debitori assoggettati a procedure concorsuali (interne o estere equivalenti);
- crediti vantati verso i debitori che hanno concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti oppure un piano attestato di risanamento.

MOMENTO FINALE

Tuttavia, la deduzione non è più consentita quando l'imputazione avviene in un periodo d'imposta successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio (art. 101 co. 5-bis del TUIR).



Materiale riservato ai partecipanti















Giovedì 28/03/2024







PINDUSTRIA®











Giovedì 28/03/2024

LE PERDITE SU CREDITI

PROCEDURE

1) fallimento (dal 15.7.2022, liquidazione giudiziale);

2) liquidazione coatta amministrativa;

- 3) concordato preventivo;
- 4) amministrazione straordinaria;
- 5) accordi di ristrutturazione dei debiti omologati art. 182-bis del RD 267/42;
- 6) piano attestato di risanamento ex art. 67 co. 3 lett. d) del RD 267/42;
- 7) Procedure estere equivalenti
- 1) dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento;
- 2) dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione coatta;
- 3) dalla data del decreto di ammissione alla procedura di concordato;
- 4) dalla data del decreto che dispone la procedura;
- 5) dalla data del decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione;
- 6) dalla data di iscrizione nel Registro delle imprese dei piani;
- 7) dalla data di ammissione alla procedura estera equivalente.

CONFIMI INDUSTRIA AREA PESCALE Materiale riservato ai partecipanti

ç

CASO N. 1: SVALUTAZIONE DEI CREDITI

INDUSTRIA AREA PRICALE Materiale riservato ai partecipanti

10













Giovedì 28/03/2024

CASO N. 1: SVALUTAZIONE DEI CREDITI

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

In fase di redazione del bilancio di esercizio il principio contabile OIC 15 prevede che il **fondo svalutazione crediti** debba essere determinato attraverso l'analisi dei **singoli** crediti e di ogni altro elemento di fatto esistente o previsto. È quindi necessario:

- analizzare i singoli crediti e determinare le perdite presunte per ciascuna situazione di inesigibilità già manifestatasi;
- stimare, in base all'esperienza e a ogni altro elemento utile, le ulteriori perdite che si presume si dovranno subire sui crediti in essere alla data di bilancio:
- valutare l'andamento degli indici di anzianità dei crediti scaduti rispetto a quelli degli esercizi precedenti;
- considerare le condizioni economiche generali, di settore e di rischio Paese.

In sostanza il procedimento richiesto dagli OIC contempla sia la stima o valutazione dei crediti che la loro determinazione.

CONFIMI INDUSTRIA ARIA PECALE Materiale riservato ai partecipanti

11

CASO N. 1: SVALUTAZIONE DEI CREDITI

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

- improprio considerare il fondo svalutazione crediti come riferito al solo procedimento di stima o valutazione;
- il suo utilizzo può riguardare anche crediti determinati come inesigibili ma iscritti in contropartita del fondo stesso.
- Il fondo svalutazione crediti deve essere successivamente utilizzato in presenza di crediti inesigibili nel momento in cui tale inesigibilità sarà ritenuta definitiva, ad esempio a seguito della chiusura del fallimento, della rinuncia e della prescrizione.
- Abbiamo detto che il fondo svalutazione crediti è unitario dal punto di vista contabile.
- Ciò comporta che la presenza di differenti tipologie di crediti fiscali inclusi nel fondo genera problemi operativi.



Materiale riservato ai partecipanti

12



PINDUSTRIA®



APINDUSTRIA

INDUSTRIA





Giovedì 28/03/2024

CASO N. 1: SVALUTAZIONE DEI CREDITI

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

La società ABC nell'esercizio X svaluta maxi-crediti per 10.000 euro e minicrediti per 1.000 euro (su un totale di euro 130.000 iscritti in bilancio). In assenza di precedenti stanziamenti il valore complessivo del fondo a fine esercizio è pari a 11.000 euro, di cui:

- la svalutazione di 10.000 euro è deducibile nel limite dello 0,5%, pari a 50;
- la svalutazione dei mini-crediti è interamente deducibile per 1.000 euro.

Materiale riservato ai partecipanti

13

CASO N. 1: SVALUTAZIONE DEI CREDITI

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

Il fondo svalutazione iscritto in bilancio per complessivi 11.000 euro al 31.12.X, dal punto di vista fiscale si può tripartire, in quanto è composto da:

- euro 50 deducibili forfetariamente (0,5% di 10.000)
- euro 9.950 non deducibili e quindi tassati
- euro 1.000 deducibili in quanto mini crediti.

Contabilmente la svalutazione nell'anno riduce il risultato di esercizio per euro 11.000.

Fiscalmente euro 1.050 sono deducibili mentre euro 9.950 sono oggetto di ripresa in aumento.

Materiale riservato ai partecipanti













Giovedì 28/03/2024

CASO N. 1: SVALUTAZIONE DEI CREDITI

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

Prospetto di riepilogo del fondo svalutazione crediti al 31.12.X

	Società ABC	valore contabile		valore	fiscale	
			crediti ordinari	crediti ordinari	crediti ordinari	mini crediti
				deducibili	indeducibili	deducibili
01/01/X	Fondo svalutazione crediti	0	0	0	0	0
31/12/X	Accantonamento esercizio (+)	11000	10000	50	9950	1000
31/12/X	Utilizzo (-)	0	0	0	0	0
31/12/X	Fondo svalutazione crediti	11000	10000	50	9950	1000

Contabilmente la svalutazione nell'anno riduce il risultato di esercizio per euro 11.000.



Materiale riservato ai partecipanti

15

CASO N. 1: SVALUTAZIONE DEI CREDITI

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

 $\label{eq:modello} \mbox{Modello Redditi SC - Prospetto di riepilogo del fondo svalutazione crediti al $1.12.X$}$

Sez. II - Soggetti	RS64	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accontonamenti risultanti al termine dell'esercizio precedente	,00	,00
diversi dagli intermediari	RS65	Perdite dell'esercizio	,00 2	1.000 ∭
finanziari	R\$66	Differenza		,00
e dalle imprese di assicurazione	R\$67	Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio	11.000 🛝	50 ∭
ui ussicoi uniono	R\$68	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accontonamenti risultanti a fine esercizio	11.000 🛝	50 ∭
	RS69	Valore dei crediti risultanti in bilancio	119.000 ∭	130.000 ())

Fiscalmente euro 1.050 sono deducibili mentre euro 9.950 sono oggetto di ripresa in aumento.



Materiale riservato ai partecipanti

16













Giovedì 28/03/2024

CASO N. 1: SVALUTAZIONE DEI CREDITI

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

Nell'esercizio X+1 la società accerta perdite su crediti per 10.200 euro conseguenti all'apertura della liquidazione giudiziale di un cliente, con relativa capienza del fondo. Il totale dei crediti iscritti in bilancio al lordo del fondo è pari ad euro 150.000.

Dal punto di vista **fiscale**, però, il fondo svalutazione crediti è usato per la componente dedotta (50) e per quella tassata (9.950), che genera una corrispondente variazione in diminuzione per la deducibilità della "perdita", e viene utilizzato per 200 la parte di fondo attribuibile ai mini-crediti. Quest'ultima movimenta solo il fondo civilistico, in quanto fiscalmente è già stata considerata perdita, e determina un'**ulteriore** variazione in diminuzione, considerata la deducibilità della perdita su crediti che si origina dalla procedura concorsuale.

La deduzione è infatti di 10.150 (fondo tassato, pari a 9.950, più ulteriore quota di utilizzo del fondo dei mini-crediti, pari a 200), ovvero l'eccedenza della perdita rispetto al fondo forfettariamente dedotto, così come previsto dal TUIR.

CONFIMI INDUSTRIA AREA PRISCALE Materiale riservato ai partecipanti

17

CASO N. 1: SVALUTAZIONE DEI CREDITI

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

Prospetto di riepilogo del fondo svalutazione crediti al 31.12.X+1

	Società ABC	valore contabile		valore	fiscale	
			crediti ordinari	crediti ordinari	crediti ordinari	mini crediti
				deducibili	indeducibili	deducibili
01/01/X+1	Fondo svalutazione crediti	11000	10000	50	9950	1000
31/12/X+1	Accantonamento esercizio (+)	0	0	0	0	0
31/12/X+1	Utilizzo (-)	10200	10000	50	9950	200
31/12/X+1	Fondo svalutazione crediti	800	0	0	0	800

Contabilmente nessuna svalutazione/perdita su crediti nell'anno riduce il risultato di esercizio, perché euro 10.200 sono iscritti come utilizzo del fondo in contropartita del credito verso il cliente.

CONFIMI

Materiale riservato ai partecipanti

18



PINDUSTRIA®












Giovedì 28/03/2024



CASO N. 2: SVALUTAZIONE DEI CREDITI VS. PERDITE SU CREDITI

CONFIMI

Materiale riservato ai partecipanti

20













Giovedì 28/03/2024

CASO N. 2: SVALUTAZIONE DEI CREDITI VS PERDITE SU CREDITI

SVALUTAZIONE VS. PERDITE SU CREDITI

Abbiamo detto che il fondo svalutazione crediti è unitario dal punto di vista contabile.

Se nell'esercizio X la società ABC avesse stralciato i mini crediti, rilevando la perdita, i riflessi contabili e fiscali sarebbero differenti.

La società ABC nell'esercizio X svaluta maxi-crediti per **10.000** euro e rileva perdite su crediti per mini-crediti di **1.000** euro. In assenza di precedenti stanziamenti il valore complessivo del fondo a fine esercizio è pari a 10.000 euro, di cui euro 50 deducibile (limite dello 0,5%).

La rilevazione di perdite su crediti per mini crediti è interamente deducibile per 1.000 euro.

CONFIMI INDUSTRIA AREA PISCALE Materiale riservato ai partecipanti

21

CASO N. 2: SVALUTAZIONE DEI CREDITI VS PERDITE SU CREDITI

SVALUTAZIONE VS. PERDITE SU CREDITI

Prospetto di riepilogo del fondo svalutazione crediti al 31.12.X

	Società ABC	valore contabile		valore	e fiscale	
			crediti ordinari	crediti ordinari	crediti ordinari	mini crediti
				deducibili	indeducibili	deducibili
01/01/X	Fondo svalutazione crediti	0	0	0	0	0
31/12/X	Accantonamento esercizio (+)	10000	10000	50	9950	0
31/12/X	Utilizzo (-)	0	0	0	0	0
31/12/X	Fondo svalutazione crediti	10000	10000	50	9950	0

Contabilmente la svalutazione e la perdita su crediti nell'anno riducono il risultato di esercizio per euro 11.000, come nel caso 1.

Fiscalmente euro 1.050 sono deducibili mentre euro 9.950 sono oggetto di ripresa in aumento, come nel caso 1.

CONFIMI

Materiale riservato ai partecipanti

22













Giovedì 28/03/2024

CASO N. 2: SVALUTAZIONE DEI CREDITI VS PERDITE SU CREDITI

SVALUTAZIONE VS. PERDITE SU CREDITI

Modello Redditi SC - Prospetto di riepilogo del fondo svalutazione crediti al 31.12.X



Fiscalmente euro 1.050 sono deducibili mentre euro 9.950 sono oggetto di ripresa in aumento.



Materiale riservato ai partecipanti

23

CASO N. 2: SVALUTAZIONE DEI CREDITI VS PERDITE SU CREDITI

SVALUTAZIONE VS. PERDITE SU CREDITI

Nell'esercizio X+1 la società accerta perdite su crediti per 10.200 euro conseguenti all'apertura della liquidazione giudiziale di un cliente, con relativa capienza del fondo.

Dal punto di vista **fiscale**, però, il fondo svalutazione crediti è usato per la componente dedotta (50) e per quella tassata (9.950), che genera una corrispondente variazione in diminuzione per la deducibilità della "perdita"; il fondo viene azzerato e il residuo importo di euro 200 viene interamente dedotto nell'esercizio, sussistendo i requisiti richiesti dall'art. 106 TUIR.

La deduzione è infatti di 10.150 (fondo tassato, pari a 9.950, più ulteriore quota qualificata come perdita su crediti di competenza, pari a 200), ovvero l'eccedenza della perdita rispetto al fondo forfettariamente dedotto, così come previsto dal TUIR e come nel caso 1.

CONFIMI

Materiale riservato ai partecipanti

24



PINDUSTRIA®











Giovedì 28/03/2024

CASO N. 2: SVALUTAZIONE DEI CREDITI VS PERDITE SU CREDITI

SVALUTAZIONE VS. PERDITE SU CREDITI

Prospetto di riepilogo del fondo svalutazione crediti al 31.12.X+1

	Società ABC	valore contabile		valore	fiscale	
			crediti ordinari	crediti ordinari	crediti ordinari	mini crediti
				deducibili	indeducibili	deducibili
01/01/X+1	Fondo svalutazione crediti	10000	10000	50	9950	0
31/12/X+1	Accantonamento esercizio (+)	0	0	0	0	0
31/12/X+1	Utilizzo (-)	10000	10000	50	9950	0
31/12/X+1	Fondo svalutazione crediti	0	0	0	0	0

Contabilmente euro 200 sono iscritti quale perdita su crediti e riducono il risultato di esercizio, mentre euro 10.000 sono iscritti come utilizzo del fondo in contropartita del credito verso il cliente.

Fiscalmente euro 10.150 sono deducibili (perché euro 50 già dedotti nell'anno X).



Materiale riservato ai partecipanti

25

CASO N. 2: SVALUTAZIONE DEI CREDITI VS PERDITE SU CREDITI

SVALUTAZIONE VS. PERDITE SU CREDITI

Modello Redditi SC - Prospetto di riepilogo del fondo svalutazione crediti al 31.12.X+1

Sez. II - Soggetti	RS64	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accontonamenti risultanti al termine dell'esercizio precedente	10.000 ∭) 50	,00
diversi dagli intermediari	RS65	Perdite dell'esercizio	10.200 ∭	10.150	,00
finanziari	R\$66	Offerenza			,00
e dalle imprese di assicurazione	RS67	Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio	,00	2	,(()
WI WANTED WATER	R\$68	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accontonamenti risultanti a fine esercizio	,00	2	,00
	RS69	Valore dei crediti risultanti in bilancio	150.000 🛚	150.000	.00

Fiscalmente euro 10.150 sono deducibili (mentre euro 50 sono già stati dedotti).



Materiale riservato ai partecipanti

26













Giovedì 28/03/2024

CASO N. 3: MINI-CREDITI

CONFIMI INDUSTRIA ARIA FESCALE Materiale riservato ai partecipanti

27

CASO N. 3: MINI CREDITI

MINI CREDITI

La complicata gestione dei crediti è conseguenza del doppio binario tra principi contabili (OIC 15) e norme fiscali (art. 101 e art. 106 TUIR). Nella pratica ciò risulta evidente in caso di stralcio dei mini-crediti precedentemente dedotti o incassi di mini-crediti precedentemente svalutati.

Gli elementi richiesti dall'art. 101, comma 5, del TUIR per la deducibilità dei crediti sono **certezza**, **precisione e definitività**, e <u>sussistono</u>, in <u>ogni caso</u>, <u>quando</u>:

- il credito è di modesta entità (cd. mini crediti) e sono decorsi 6 mesi dalla scadenza del relativo pagamento. Il credito è di modesta entità se non è superiore a 5.000 euro, per le imprese di più rilevante dimensione, ex articolo 27, comma 10, D.L. 185/2008, ossia quelle con ricavi non inferiori a 100 milioni di euro, oppure 2.500 euro, per le altre imprese;
- 2. il diritto alla riscossione del credito è prescritto;
- 3. il credito è cancellato dal bilancio;

CONFIMI

Materiale riservato ai partecipanti

28



PINDUSTRIA®











Giovedì 28/03/2024

CASO N. 3: MINI CREDITI

MINI CREDITI

La società ABC espone in bilancio crediti al 31.12.X per complessivi euro 160.000 al lordo di un fondo svalutazione di euro 10.000 (con valore fiscale di euro 1.000).

Sono compresi nei crediti quelli con i requisiti mini (limite 2.500 euro) per complessivi euro 4.500, nei confronti di tre distinti clienti (1.500 + 2.000 + 1.000).

Gli scenari possibili sono:

- 1. Imputare tutti i mini-crediti a perdita dell'esercizio (art. 101 TUIR);
- 2. Svalutare tutti i mini-crediti (art. 106 TUIR);
- Imputare parte dei crediti a perdita dell'esercizio (art. 101 TUIR) e svalutare la differenza (art. 106 TUIR).

Le scelte, da un punto di vista civilistico (criteri guida per la formazione del bilancio), devono essere fatte in base alla stima e alla valutazione di chi redige il bilancio.

CONFIMI INDUSTRIA AREA PRICALE Materiale riservato ai partecipanti

29

CASO N. 3: MINI CREDITI

MINI CREDITI

1. Imputare tutti i mini-crediti a perdita dell'esercizio (art. 101 TUIR)

In questo caso occorre considerare l'esistenza al 31.12.X di un fondo svalutazione crediti di euro 10.000. Essendo i mini-crediti di importo inferiore al fondo la perdita è, civilisticamente, assorbita nella capienza di tale fondo iscritto in esercizi precedenti.

Dal punto di vista fiscale invece il fondo risulta incapiente (euro 1.000) e quindi parte di tali mini-crediti (euro 3.500) risulta deducibile.

Le perdite su crediti devono essere preliminarmente imputate al fondo svalutazione e al conto economico limitatamente alla parte che non trova copertura in esso.

Qualora, dopo la rilevazione della perdita, sia incassata una somma superiore rispetto al credito residuo, si determina una sopravvenienza attiva. La tassazione di tali movimentazioni del fondo svalutazione crediti avviene in base alla rilevanza fiscale di tali operazioni.

CONFIMI

Materiale riservato ai partecipanti

30



PINDUSTRIA®





APINDUSTRIA







Giovedì 28/03/2024

CASO N. 3: MINI CREDITI

MINI CREDITI

Modello Redditi SC - Prospetto di riepilogo del fondo svalutazione crediti al 31.12.X



Fiscalmente euro 3.500 sono deducibili mentre euro 1.000 sono oggetto di assorbimento mediante utilizzo del fondo pregresso (e già dedotti negli esercizi precedenti). L'eventuale incasso in futuro di 500 euro di tali crediti farà emergere un sopravvenienza attiva tassata.



Materiale riservato ai partecipanti

21

CASO N. 3: MINI CREDITI

MINI CREDITI

2. Svalutare tutti i mini-crediti (art. 106 TUIR)

In questo caso occorre integrare l'esistenza al 31.12.X del fondo svalutazione crediti di euro 10.000, incrementandola ad euro 14.500.

Essendo i mini-crediti comunque deducibili ai fini fiscali occorre inoltre determinare se dedurre i crediti oppure considerare la svalutazione solo ai fini civilistici.

Ovviamente vi saranno riflessi diversi in caso di realizzo totale o parziale di tali mini-crediti in futuro, sulla base della loro deduzione fiscale nell'anno X o negli anni successivi.

CONFIMI

Materiale riservato ai partecipanti

32















Giovedì 28/03/2024

CASO N. 3: MINI CREDITI

MINI CREDITI

Modello Redditi SC - Prospetto di riepilogo del fondo svalutazione crediti al 31.12.X - con deduzione fiscale nell'anno.



Fiscalmente euro 3.500 sono deducibili mentre euro 1.000 sono oggetto di assorbimento mediante utilizzo del fondo pregresso (e già dedotti negli esercizi precedenti). L'eventuale incasso in futuro di 500 euro di tali crediti farà emergere un sopravvenienza attiva tassata.



Materiale riservato ai partecipanti

33

CASO N. 3: MINI CREDITI

MINI CREDITI

Modello Redditi SC - Prospetto di riepilogo del fondo svalutazione crediti al 31.12.X – solo svalutazione, senza deduzione fiscale nell'anno.

				177
Sez. II - Soggetti	RS64	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accontonamenti risultanti al termine dell'esercizio precedente	10.000 ∭	1.000 ∭
diversi dagli intermediari	RS65	Perdite dell'esercizio	,00 2	,00,
finanziari	RS66	Differenza		,00
e dalle imprese di assicurazione	RS67	Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio	4.500 🛝	795 ∭
ui ussicoi uziono	RS68	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti a fine esercizio	14.500 👭	1.795 ∭
	RS69	Valore dei crediti risultanti in bilancio	145,500 M	159.000 //

Fiscalmente non sono dedotti i mini-crediti; il fondo svalutazione fiscale è calcolato nel limite del 5% dei crediti (160.000 x 5% = 8.000) con quota deducibile pari allo 0,5% di 159.000 (crediti 160.000 - fondo 1.000).

L'eventuale incasso in futuro di 3.000 euro di tali crediti farà emergere un sopravvenienza attiva tassata per 1.795 euro.



Materiale riservato ai partecipanti

34



PINDUSTRIA®









Giovedì 28/03/2024

CASO N. 3: MINI CREDITI

MINI CREDITI

3. Imputare parte dei crediti a perdita dell'esercizio (art. 101 TUIR) e svalutare la differenza (art. 106 TUIR)

Trattasi di una situazione intermedia tra le prime due trattate. Sulla base di stime gli amministratori decidono di dedurre civilisticamente e fiscalmente 1.500 euro di mini-crediti, svalutando gli altri 3.000 euro.

Materiale riservato ai partecipanti

35

CASO N. 3: MINI CREDITI

MINI CREDITI

Modello Redditi SC - Prospetto di riepilogo del fondo svalutazione crediti al 31.12.X

				(5.5)
Sez. II - Soggetti	RS64	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accontonamenti risultanti al termine dell'esercizio precedente	10.000 🔎 2	1.000 ∭
diversi dagli intermediari	RS65	Perdite dell'esercizio	1.500 🔎	1.500 ∭
finanziari	RS66	Differenza		,00
e dalle imprese di assicurazione	RS67	Svalutazioni e occantonomenti dell'esercizio	3.000 🛝	792 ∭
ai assesiazione	RS68	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accontonamenti risultanti a fine esercizio	11.500 🛝	792 ∭
	RS69	Valore dei crediti risultanti in bilancio	147.000 00	158.500 M

Fiscalmente euro 500 sono deducibili (euro 1.500 al netto del riassorbimento di euro 1.000 per utilizzo del fondo pregresso).

Il fondo svalutazione fiscale è calcolato nel limite del 5% dei crediti (158.500 x 5% = 7.925) con quota deducibile pari allo 0,5% di 158.500 (crediti 160.000 - mini-crediti dedotti di 1.500). L'eventuale incasso in futuro di tutti i 4.500 euro di tali crediti farà emergere un sopravvenienza attiva tassata per 2.295 euro (1.500 euro crediti dedotti + 792 euro fondo fiscale).

Materiale riservato ai partecipanti



PINDUSTRIA®











Giovedì 28/03/2024

RAPPRESENTAZIONE CONTABILE CONTRIBUITI, CREDITI DI IMPOSTA E BONUS

A CURA DI G. VALCARENGHI

CONFIMI INDUSTRIA AREA PISCALE Materiale riservato ai partecipanti

37

BONUS ENERGIA SUL 2023

- Spese energia elettrica 2° TRIMESTRE 2023: 10.000
- Credito di imposta spettante: 10%
- · Comunicazione del fornitore ricevuta nel 2023

Soggetti beneficiari	Imprese energivore	Imprese non energivore	Imprese gasivore	Imprese non gasivor
I trimestre 2022	20%		10%	
II trimestre 2022	25%	15%	25%	25%
III trimestre 2022	25%	15%	25%	25%
IV trimestre 2022	40%	30%	40%	40%
I trimestre 2023	45%	35%	45%	45%
II trimestre 2023	20%	10%	20%	20%

		199	² BOI	NUS NON IM	PONIE	31 L 4	,00,	5	6	,00,
		7	8	,00,	9	10	,00,	11	12	,00,
		13	14	,00,	15	16	,00,	17	18	,00,
	Altre	19	20	,00,	21	22	,00,	23	24	,00,
RF55	variazioni in	25	26	,00,	27	28	,00,	29	30	,00,
	diminuzione	31	32	,00,	33	34	,00,	35	36	,00,

CONFIN

Materiale riservato ai partecipanti

38



PINDUSTRIA®













Giovedì 28/03/2024







PINDUSTRIA®












Giovedì 28/03/2024







PINDUSTRIA®











Giovedì 28/03/2024

LA CONTABILIZZAZIONE DEL CONTRIBUTO 110

<u>Ipotesi:</u> un condominio realizza un intervento sulle parti comuni che dà diritto al superbonus 110% con una spesa imputata pro-quota all'impresa Alfa (in quanto condomino) pari ad Euro 20.000.

i. Costo Intervento: Euro 20.000

ii. Beneficio fiscale: Euro 22.000 (110% di Euro 20.000)

Impresa Alfa - rilevazione iniziale

Anno 0 - realizzazione dell'intervento

Immobilizzazioni materiali 20.000 @ Debito 20.000

Pagamento del debito

Debito 20.000 @ Cassa 20.000

Iscrizione Beneficio fiscale al costo ammortizzato (VN del credito Euro 22.000)

Crediti Tributari 20.000 @ Contributo c/impianti 20.000 Contributo c/impianti 20.000 @ Immobilizzazioni materiali 20.000

Metodo diretto, ma impatta sulla posizione fiscale



Materiale riservato ai partecipanti

43

LA CONTABILIZZAZIONE DEL CONTRIBUTO

Impresa Alfa – valutazione successiva e utilizzo della detrazione fiscale

Da Anno 1 a anno 5 – premesso che il periodo per beneficiare della detrazione è fissato in 5 anni, l'impresa Alfa inizia a beneficiare della detrazione in quote costanti (Euro 22.000/5 pari ad Euro 4.400)⁶ per cinque anni a partire dall'anno 1.

Anno 1 – si ipotizza che le imposte correnti IRES (lorde) siano pari ad Euro 15.000

Rilevazione delle imposte correnti e del debito IRES da pagare

Rilevazione del provento finanziario

Crediti Tributari 652 @ Provento Finanziario 652

	STATO PATRIMONIALE Credito Tributario	CONTO ECONOMICO Provento finanziario
Anno 0	20.000	(0)
Anno 1	16.252	652
Anno 2	12.383	530
Anno 3	8.387	404
Anno 4	4.261	274
Anno 5	(0)	139

⁶ Per semplicità il calcolo del costo ammortizzato è stato effettuato considerando come anno 0 il 31.12.2020 e la fruizione annuale a partire dal 31.12.2021 e fino al 31.12.2025. Gli effetti sarebbero naturalmente diversi considerando le date effettive di utilizzo della detrazione fiscale.

Per il calcolo del costo ammortizzato è stato utilizzato il tasso interno di rendimento



Materiale riservato ai partecipanti

44













Giovedì 28/03/2024

LA CONTABILIZZAZIONE DEL CONTRIBUTO

Quesito 2 - contabilizzazione dello sconto in fattura

Nell'esempio che segue sono illustrati gli effetti contabili in capo all'impresa Beta commissionaria dei lavori ipotizzando:

- l'applicazione da parte dell'impresa Beta di uno sconto in fattura di Euro 20.000 (pari al valore di mercato del credito tributario);
- l'utilizzo diretto del credito tributario, da parte dell'impresa Beta, in compensazione con i propri debiti tributari per 5 anni.

Impresa Beta

Anno 0 - realizzazione dell'intervento

Crediti vs cliente 20.000 @ Ricavo 20.000

Riconoscimento del beneficio fiscale – l'impresa Beta riclassifica il credito vs il cliente in credito tributario (per la parte relativa allo sconto in fattura concesso)

Crediti Tributari 20.000 @ Crediti vs cliente 20.000

CONFIMI INDUSTRIA AREA PRICALE Materiale riservato ai partecipanti

45

LA CONTABILIZZAZIONE DEL CONTRIBUTO

 $\label{eq:Da Anno 1 a anno 5^7 - l'impresa} Beta compensa il credito tributario in quote costanti (Euro 22.000/5 pari ad Euro 4.400) per cinque anni a partire dall'anno 1.$

Anno 1

Debiti Tributari 4.400 @ Crediti Tributari 4.400 Crediti Tributari 652 @ Provento Finanziario 652

	STATO PATRIMONIALE	CONTO ECONOMIC
	Credito Tributario	Provento finanziari
Anno 0	20.000	(0
Anno 1	16.252	652
Anno 2	12.383	530
Anno 3	8.387	404
Anno 4	4.261	274
Anno 5	(0)	139
		2.000

CONFIMI

Materiale riservato ai partecipanti

46













Giovedì 28/03/2024

LA CONTABILIZZAZIONE DEL CONTRIBUTO

Quesito 3 - contabilizzazione della cessione del credito (cedente)

Nell'esempio che segue sono illustrati gli effetti contabili in capo al cedente (impresa Alfa) secondo due diverse ipotesi:

- Ipotesi 1: successiva cessione del credito ad un prezzo pari Euro 19.000 (valore nominale Euro 22.000);
- Ipotesi 2: successiva cessione del credito ad un prezzo pari Euro 21.000 (valore nominale Euro 22.000).

Impresa Alfa

Anno 0 - realizzazione dell'intervento

Immobilizzazioni materiali 20.000 @ Debito 20.000

Pagamento del debito

Debito 20.000 @ Cassa 20.000

Iscrizione Beneficio fiscale al costo ammortizzato

 Crediti Tributari
 20.000
 @ Contributo c/impianti
 20.000

 Contributo c/impianti
 20.000
 @ Immobilizzazioni materiali
 20.000

CONFIMI INDUSTRIA AREA FISCALE Materiale riservato ai partecipanti

47

LA CONTABILIZZAZIONE DEL CONTRIBUTO

Hp 1 Nel periodo successivo l'impresa Alfa cede il credito ad Euro 19.000 (VN Euro 22.000)

assa 19.000

Oneri finanziari 1.000 @ Crediti Tributari 20.000

Hp 2 Nel periodo successivo l'impresa Alfa cede il credito ad Euro 21.000 (VN Euro 22.000)

Cassa 21.000 @ Crediti Tributari 20.000

@ Proventi Finanziari 1.000

CONFIM

Materiale riservato ai partecipanti

48















Giovedì 28/03/2024

LA CONTABILIZZAZIONE DEL CONTRIBUTO

Quesito 4 - contabilizzazione ricezione credito (cessionario)

Nell'esempio che segue sono illustrati gli effetti contabili in capo al cessionario ipotizzando l'acquisizione del credito dall'impresa Alfa ad un prezzo pari Euro 19.000 (valore nominale Euro 22.000):

Cessionario

Acquisizione del credito tributario dall'impresa Alfa ad Euro 19.000 (VN Euro 22.000)

Crediti Tributari

19.000

@ Cassa

19.000

Da Anno 1 a anno 5⁸ - il cessionario compensa il credito tributario in quote costanti (Euro 22.000/5 pari ad Euro 4.400) per cinque anni a partire dall'anno 1.

@

Anno 1

Debiti Tributari Crediti Tributari 4.400 968 Crediti Tributari

4.400 968

Anno 0 1 15.568 Anno 2 11.960 Anno 3 8.170 Anno 4 4.187

CONTO ECONOMICO Provento finanziario (0) 968 793 609 417 213

Provento Finanziario

CONFIMI INDUSTRIA ARIA PRICALE Materiale riservato ai partecipanti

49

LA CONTABILIZZAZIONE DEL CONTRIBUTO Bilancio forma abbreviata

Quesito 1 – contabilizzazione del diritto alla detrazione fiscale

Nell'esempio che segue si illustrano gli effetti contabili in capo all'impresa Alfa - committente dei lavori in qualità di condomino – che per effetto della realizzazione dell'intervento menzionato in premessa, acquisisce il diritto alla detrazione fiscale pari al 110% delle spese sostenute e rimaste a suo carico.

L'impresa Alfa si è avvalsa della facoltà prevista dai principi contabili di non applicare il costo ammortizzato e opta per la fruizione diretta della detrazione fiscale utilizzandola in detrazione dall'imposta IRES.

Impresa Alfa - rilevazione iniziale

Anno 0 - realizzazione dell'intervento

Immobilizzazioni materiali 20.000 @ Debito 20.000

Pagamento del debito

Debito 20.000 @ Cassa 20.000

Iscrizione Beneficio fiscale al valore nominale (VN Euro 22.000)

 Crediti Tributari
 22.000
 @ Immobilizzazioni materiali
 20.000

 @ Risconto Passivo
 2.000

Materiale riservato ai partecipanti

50













Giovedì 28/03/2024

LA CONTABILIZZAZIONE DEL CONTRIBUTO Bilancio forma abbreviata

Impresa Alfa – valutazione successiva e utilizzo della detrazione fiscale

Da Anno 1 a anno 5 - premesso che il periodo per beneficiare della detrazione è fissato in 5 anni, l'impresa Alfa inizia a beneficiare della detrazione in quote costanti (Euro 22.000/5 pari ad Euro 4.400) per cinque anni a partire dall'anno 1.

Anno 1 – si ipotizza che le imposte correnti IRES (lorde) siano pari ad Euro 15.000

Rilevazione delle imposte correnti e del debito IRES da pagare

 mposte IRES
 15.000
 @ Debito IRES
 10.60l

 @ Crediti Tributari
 4.400

Rilevazione del provento finanziario

Risconto Passivo 400 @ Proventi finanziari 400

| STATO PATEMONIALE | CONTO ECONOM | Provento finanzia | Province | Province

CONFIMI INDUSTRIA AMA PECALE Materiale riservato ai partecipanti

5

LA CONTABILIZZAZIONE DEL CONTRIBUTO Bilancio forma abbreviata

Quesito 2 - contabilizzazione dello sconto in fattura

Nell'esempio che segue sono illustrati gli effetti contabili in capo all'impresa Beta commissionaria dei lavori ipotizzando:

- l'applicazione da parte dell'impresa Beta di uno sconto in fattura di Euro 20.000 (pari al valore di mercato del credito tributario):
- al valore di mercato del credito tributario);
 l'utilizzo diretto del credito tributario, da parte dell'impresa Beta, in compensazione con i propri debiti tributari per 5 anni.

Impresa Beta

Anno 0 – realizzazione dell'intervento

Crediti vs cliente 20.000 @ Ricavo 20.000

Riconoscimento del beneficio fiscale – l'impresa Beta riclassifica il credito vs cliente in credito tributario (per la parte relativa allo sconto in fattura)

Crediti Tributari 20.000 @ Crediti vs cliente 20.000

Da Anno 1 a anno 5 – l'impresa Beta compensa il credito tributario in quote costanti (Euro 22.000/5 pari ad Euro 4.400) per cinque anni a partire dall'anno 1.

Anno 1-5

Debiti Tributari 4.400 @ Crediti Tributari 4.400 Crediti Tributari 400 @ Proventi finanziari 400

CONFIMI

Materiale riservato ai partecipanti

52















Giovedì 28/03/2024

LA CONTABILIZZAZIONE DEL CONTRIBUTO Bilancio forma abbreviata

Quesito 3 – contabilizzazione della cessione del credito (cedente) ad un valore diverso dal valore nominale

Nell'esempio che segue sono illustrati gli effetti contabili in capo al cedente (impresa Alfa) secondo due diverse ipotesi:

- Ipotesi 1: successiva cessione del credito ad un prezzo pari Euro 19.000 (valore nominale Euro 22.000):
- Ipotesi 2: successiva cessione del credito ad un prezzo pari Euro 23.000 (valore nominale Euro 22.000).

Impresa Alfa

Anno 0 – realizzazione dell'intervento

Immobilizzazioni materiali 20.000 @ Debito 20.000

Pagamento del debito

Debito 20.000 @ Cassa 20.000

CONFIM

Materiale riservato ai partecipanti

53

LA CONTABILIZZAZIONE DEL CONTRIBUTO Bilancio forma abbreviata

Iscrizione Beneficio fiscale al valore nominale

Crediti Tributari 22.000 @ Immobilizzazioni materiali 20.000

@ Risconto Passivo 2.000

Hp 1 Nel periodo successivo l'impresa Alfa cede il credito ad Euro 19.000 (VN Euro 22.000)

Risconto Passivo 2.000 @ Crediti Tributari 22.000

Hp 2 Nel periodo successivo l'impresa Alfa cede il credito ad Euro 23.000 (VN Euro 22.000)

Cassa 23.000 @ Crediti Tributari 22.000
Risconto Passivo 2.000 @ Proventi finanziari 3.000

CONFIMI

Materiale riservato ai partecipanti

54















Giovedì 28/03/2024

LA CONTABILIZZAZIONE DEL CONTRIBUTO Bilancio forma abbreviata

Quesito 4 - contabilizzazione ricezione credito (cessionario)

Nell'esempio che segue sono illustrati gli effetti contabili in capo al cessionario ipotizzando l'acquisizione del credito dall'impresa Alfa ad un prezzo pari Euro 19.000 (valore nominale Euro 22.000);

Cessionario

Hp 1 Acquisizione del credito tributario (beneficio fiscale) dall'impresa Alfa ad Euro 19.000 (VN 22.000).

Iscrizione del credito al costo d'acquisto.

Crediti Tributari

19.000

Cassa

19.000

Da Anno 1 a anno 5 - il cessionario compensa il credito in quote costanti (Euro 22.000/5 pari ad Euro 4.400) per cinque anni a partire dall'anno 1.

Anno 1-5

Debiti Tributari Crediti Tributari 4.400 600 @ Crediti Tributari

4.400 600

Provento Finanziario

C CONFIN INDUSTRIA AMIA PRICALE Materiale riservato ai partecipanti

55

LA DERIVAZIONE RAFFORZATA

A CURA DI G. VALCARENGHI

CONFIMI

Materiale riservato ai partecipanti

56













Giovedì 28/03/2024

INQUADRAMENTO

Il principio di derivazione rafforzata presiede alla determinazione del reddito d'impresa e implica la rilevanza fiscale dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione adottati in bilancio (art. 83 co. 1 del TUIR), con il conseguente riconoscimento fiscale della rappresentazione contabile fondata sul principio di prevalenza della sostanza sulla forma.

Ambito di applicazione e decorrenza

Il principio di derivazione rafforzata si applica (art. 83 co. 1 del TUIR):

- · ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali;
- ai soggetti che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile, diversi dalle micro imprese che non hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria.



Materiale riservato ai partecipanti

57

PRECISAZIONI SOGGETTIVE

Bilancio abbreviato

I soggetti che redigono il bilancio abbreviato rientrano nell'ambito applicativo del principio di derivazione rafforzata.

Micro imprese

Il principio di derivazione rafforzata trova applicazione con riferimento alle micro imprese che hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria, mentre rimane escluso per le micro imprese che adottano le semplificazioni per esse previste. Sembrano restare escluse dalla derivazione rafforzata anche le micro imprese che scelgono di redigere il bilancio abbreviato.

Società di persone

Le società di persone sono escluse dall'ambito applicativo del principio di derivazione rafforzata.

Dubbio se interamente partecipate da società di capitali (italiane o estere), in quanto, scatta art. 111-duodecies disp. att. c.c.



Materiale riservato ai partecipanti

58













Giovedì 28/03/2024

EFFETTI

Ai sensi dell'art. 83 co. 1 del TUIR, per effetto del principio di derivazione rafforzata, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli del TUIR, "i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili".

Conseguentemente, devono intendersi non applicabili (art. 2 co. 1 del DM 1.4.2009 n. 48; art. 2 co. 1 lett. a) n. 1 del DM 3.8.2017):

- le regole di competenza fiscale di cui all'art. 109 co. 1 e 2 del TUIR, che, nell'assunzione dei costi e dei ricavi, pongono prevalentemente riferimento alle condizioni di certezza e oggettiva determinabilità dei componenti reddituali e alle risultanze giuridico-formali;
- nonché ogni altra disposizione di determinazione del reddito che assuma i componenti reddituali e patrimoniali in base a regole di rappresentazione non conformi all'anzidetto criterio.



Materiale riservato ai partecipanti

50

I TRE AMBITI APPLICATIVI

- "QUALIFICAZIONE" = esatta individuazione dell'operazione aziendale posta in
 essere e, conseguentemente, degli effetti che da essa derivano sul piano
 economico-patrimoniale e sul piano strettamente giuridico (individuazione dello
 schema giuridico-contrattuale cui ricondurre la specifica operazione);
- "CLASSIFICAZIONE" = individuazione della specifica tipologia (o "classe") di provento o di onere derivante da ciascuna operazione così come qualificata in bilancio;
- "IMPUTAZIONI TEMPORALI" = corretta individuazione del periodo d'imposta in cui i
 componenti reddituali fiscalmente rilevanti devono concorrere a formare la base
 imponibile:
- i fenomeni di VALUTAZIONE O QUANTIFICAZIONE dei componenti di reddito risultano estranei al principio di derivazione rafforzata.



Materiale riservato ai partecipanti

60













Giovedì 28/03/2024

QUANDO LA DERIVAZIONE SI BLOCCA

Anche ai soggetti che applicano il principio di derivazione rafforzata si applicano le disposizioni che prevedono (art. 2 co. 2 del DM 1.4.2009 n. 48; art. 2 co. 1 lett. a) n. 1 del DM 3.8.2017):

- limiti quantitativi alla deduzione di componenti negativi o la loro esclusione dalla formazione del reddito imponibile o la ripartizione in più periodi d'imposta;
- l'esenzione o l'esclusione, parziale o totale, dalla formazione del reddito imponibile di componenti positivi o la ripartizione in più periodi d'imposta;
- la rilevanza di componenti positivi o negativi nell'esercizio della loro percezione o del loro pagamento.

CONFIMI INDUSTRIA AREA PESCALE Materiale riservato ai partecipanti

61

NORME INSENSIBILI ALLA DERIVAZIONE				
Riferimento normativo	Componenti di reddito	Modalità di tassazione		
Art. 43 del TUIR	Componenti di reddito relativi a immobili	Restano fermi i requisiti di strumentalità previsti dalla norma fiscale (indipendentemente dalla classificazione in bilancio)		
<u>Artt. 86</u> e <u>87</u> del TUIR	Plusvalenze patrimoniali e plusvalenze esenti	Si applicano le norme fiscali relative al frazionamento della tassazione e all'eventuale esenzione		
Art. 88 co. 3 lett. b) del TUIR	Contributi in conto capitale	Si applica il principio di cassa e la ripartizione temporale in 5 esercizi		
Art. 88 co. 4-bis del TUIR	Rinuncia dei soci ai crediti	Si applica la disposizione che esclude dalla formazione del reddito (fino a concorrenza del valore fiscale del credito) i componenti derivanti dalla rinuncia dei soci ai crediti		
Art. 89 del TUIR	Dividendi	Si applica il principio di cassa		
Art. 90 del TUIR	Componenti di reddito relativi a immobili patrimoniali	Si applicano le disposizioni fiscali (indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi al bene)		
CONFIMI NDUSTRIA	Materiale riservato ai partecipa	nti		













Giovedì 28/03/2024

Art. 92 del TUIR	Rimanenze	Si applicano le disposizioni fiscali
Art. 93 del TUIR	Commesse ultrannuali	Si applicano le disposizioni fiscali
Art. 95 co. 5 del TUIR	Compensi spettanti agli amministratori	Si applica il principio di cassa
Art. 96 del TUIR	Interessi passivi	Si applicano i limiti fiscali
Art. 99 del TUIR	Oneri fiscali e contributivi	Si applica il principio di cassa
Art. 100 del TUIR	Oneri di utilità sociale	Si applicano le limitazioni alla deducibilità previste dalla norma
<u>Art. 101</u> co. 1 del TUIR	Minusvalenze patrimoniali	Si possono di dedurre le sole minusvalenze realizzate

<u>Art. 101</u> co. 5 del TUIR	Perdite su crediti	Si applicano i requisiti per la deducibilità richiesti dalla norma
<u>Artt. 102</u> e <u>102-bis</u> del TUIR	Ammortamento dei beni materiali	Resta ferma la deducibilità delle quote di ammortamento nella misura prevista dal legislatore fiscale Le quote di ammortamento deducibili sono esclusivamente quelle riferite a beni strumentali Si applica il criterio forfetario previsto per lo scorporo del valore dei terreni su cui insistono fabbricati
Art. 102 co. 6 del TUIR	Spese di manutenzione	Restano fermi i limiti alla deducibilità previsti dalla norma fiscale
<u>Art. 102</u> co. 7 del TUIR	Leasing	Si applica la disciplina fiscale relativa ai contratti di leasing
<u>Art. 102</u> co. 9 del TUIR	Componenti di reddito relativi ad impianti di telefonia	Si applicano i limiti alla deducibilità previsti dalla norma fiscale
Art. 103 del TUIR	Ammortamento dei beni immateriali	Resta ferma la deducibilità delle quote di ammortamento nella misura prevista dal legislatore fiscale



PINDUSTRIA®

CONFIMI CREMONA











Giovedì 28/03/2024

110111	VIE IINSENSIBILI <i>F</i>	ALLA DERIVAZIONE
Art. 105 del TUIR	Accantonamenti di quiescenza e previdenza	Si applicano le disposizioni previste dalla norma fiscale
Art. 106 del TUIR	Svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti	Si applicano i limiti previsti dal legislatore fiscale
<u>Art. 107</u> co. 1-3 del TUIR	•Accantonamenti per:lavori ciclici di manutenzione e revisione di navi e aeromobili •ripristino/sostituzione e manutenzione di beni gratuitamente devolvibili •operazioni e concorsi a premio	Si applicano i limiti previsti dal legislatore fiscale
Art. 107 co. 4 del TUIR	Altri accantonamenti	Si applica il divieto di deduzioni per accantonament diversi da quelli espressamente individuati dal TUIR

NORME	INSENSIBILI ALLA D	ERIVAZIONE
Art. 108 del TUIR	Spese relative a più esercizi	•Si applicano le disposizioni fiscali (che determinano un allineamento rispetto al trattamento contabile), ad eccezione:dei contributi corrisposti a fronte di costi per studi e ricerche •delle imprese di nuova costituzione
Art. 108 co. 2 del TUIR	Spese di rappresentanza	Si applicano i limiti alla deducibilità previsti dalla norma fiscale
<u>Art. 109</u> co. 5 del TUIR	Spese alberghiere e di ristorazione	Si applicano i limiti alla deducibilità previsti dalla norma fiscale
<u>Art. 109</u> co. 5 del TUIR	Principio di inerenza	Si applicano il principio di inerenza e le disposizioni che non consentono o limitano la deduzione delle spese generali
Art. 109 co. 7 del TUIR	Interessi di mora	Si applica il principio di cassa
<u>Art. 110</u> co. 7 del TUIR	Prezzi di trasferimento	Si applicano le disposizioni in materia di prezzi di trasferimento
Art. 164 del TUIR	Componenti di reddito relativi ad autoveicoli	Si applicano i limiti alla deducibilità previsti dalla norma fiscale













Giovedì 28/03/2024

TITOLI E PARTECIPAZIONI

A CURA DI G. VALCARENGHI

CONFIMI INDUSTRIA ARIA FESCALE Materiale riservato ai partecipanti

67

IMMOBILIZZI E CIRCOLANTE: CRITERI

- le immobilizzazioni rappresentate da titoli: "... sono rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile" (art. 2426 co. 1 n. 1 c.c.);
- i titoli che non costituiscono immobilizzazioni: "sono iscritti al costo di acquisto, calcolato secondo il numero 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore ..." (art. 2426 co. 1 n. 9 c.c.).

Il criterio del costo ammortizzato non si applica:

- ai titoli i cui flussi non siano determinabili (ad esempio, titoli strutturati, titoli irredimibili, ecc.) (OIC 20, § 38).
- ai titoli di debito se gli effetti sono irrilevanti rispetto al valore determinato in base alle regole previste per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis. In tal caso, la società può applicare le regole previste per i bilanci abbreviati (OIC 20, § 39).



Materiale riservato ai partecipanti

68













Giovedì 28/03/2024

IMMOBILIZZI E CIRCOLANTE: CRITERI

Secondo l'OIC 20 gli effetti sono in genere irrilevanti se:

- i titoli sono destinati ad essere detenuti durevolmente ma i costi di transazione, i premi/scarti di sottoscrizione o negoziazione e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo;
- i titoli di debito sono detenuti presumibilmente in portafoglio per un periodo inferiore ai 12 mesi.

In caso di applicazione del costo ammortizzato, i costi di transazione, le eventuali commissioni attive e passive e ogni differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza sono inclusi nel calcolo del costo ammortizzato utilizzando il criterio dell'interesse effettivo, in base al quale essi saranno ammortizzati lungo la durata attesa del titolo.



Materiale riservato ai partecipanti

69

COSTO AMMORTIZZATO

Dopo l'iscrizione, il valore dei titoli si ottiene attraverso le seguenti fasi (OIC 20, § 50):

- determinazione dell'ammontare degli interessi calcolati con il criterio del tasso di interesse effettivo sul valore contabile del titolo all'inizio dell'esercizio, o alla più recente data di rilevazione iniziale;
- somma dell'ammontare degli interessi così ottenuto al precedente valore contabile del titolo;
- sottrazione degli incassi per interessi e capitale intervenuti nel periodo;
- sottrazione delle eventuali perdite durevoli di valore sui titoli.

Perdita durevole di valore

Si ha una perdita durevole di valore di un titolo immobilizzato quando, a causa della situazione finanziaria in cui si trova l'emittente, la società che ha investito in tali titoli ritenga con ragionevolezza e fondatezza di non poter più incassare integralmente i flussi di cassa, in linea capitale o interessi.



Materiale riservato ai partecipanti

70



PINDUSTRIA®











Giovedì 28/03/2024

PERDITE E RIPRISTINI

La perdita di valore è pari alla differenza tra valore contabile del titolo, in assenza di riduzione di valore e il valore attuale dei flussi finanziari futuri stimati, al netto degli importi che si stima non saranno incassati. Tale importo deve essere determinato utilizzando il tasso di interesse effettivo originario calcolato in sede di rilevazione iniziale (OIC 20, § 56).

La rettifica per perdita durevole di valore deve essere interamente imputata all'esercizio in cui viene rilevata nella voce D.19.b "Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni". La rilevazione contabile è la seguente:

	Svalutazione	а	Fondo	svalutazione titoli		
Se ve	engono meno i motivi	, ripı	ristino i	l valore.		
	Fondo svalutazione titoli		a	Sopravvenienza attiva	<u>a</u>	

Materiale riservato ai partecipanti

TITOLI NON IMMOBILIZZATI

I titoli non immobilizzati, incluse le obbligazioni proprie riacquistate, devono essere valutati in base al minor valore fra il costo d'acquisto calcolato in base al costo ammortizzato (come precedentemente illustrato) ed il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato (§ 59).

Il valore dei titoli valutati al costo ammortizzato da iscrivere in bilancio, successivamente alla rilevazione iniziale, è ottenuto in base al procedimento seguente (OIC 20, § 60):

- determinazione dell'ammontare degli interessi calcolati con il criterio del tasso di interesse effettivo sul valore contabile del titolo all'inizio dell'esercizio, o alla più recente data di rilevazione iniziale;
- somma dell'ammontare degli interessi così ottenuto al precedente valore contabile del titolo;
- sottrazione degli incassi per interessi e capitale intervenuti nel periodo;
- sottrazione delle eventuali svalutazioni sui titoli.

C CONFIMI INDUSTRIA Materiale riservato ai partecipanti

72



PINDUSTRIA®











Giovedì 28/03/2024

TITOLI NON IMMOBILIZZATI

Il metodo generale per la valutazione dei titoli è quello del costo specifico, che presuppone l'individuazione e l'attribuzione ai singoli titoli dei costi specificamente sostenuti per l'acquisto.

Il codice civile prevede che "Il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli «primo entrato, primo uscito»; o «ultimo entrato, primo uscito»; se il valore così ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa" (art. 2426 n. 10 c.c.).

I titoli fungibili, pertanto, in alternativa al costo specifico, possono essere valutati ricorrendo ai seguenti metodi di calcolo del costo: media ponderata, LIFO e FIFO.

Per titoli fungibili, precisa l'OIC 20, si intendono "titoli che incorporano gli stessi diritti, sono fra loro scambiabili e hanno un unico codice ISIN".

CONFIMI INDUSTRIA AREA PRICALE Materiale riservato ai partecipanti

73

GESTIONE PATRIMONIALE E CONTABILITA'

Gestione patrimoniale di titoli con rilevazione contabile differenziata

È possibile rilevare analiticamente ciascun titolo oppure soltanto il valore della gestione complessiva / Luigi PUDDU, Christian RAINERO e Alessandro MIGLIA VACCA

I titoli detenuti dalle aziende possono essere valorizzati, a seconda dell'ordinamento contabile cui le stesse fanno riferimento:

- al costo storico;
- al fair value, ossia al valore corrente.

A prescindere dal criterio di valutazione adottato, il valore di ciascuno strumento finanziario deve essere contabilizzato autonomamente, titolo per titolo.

Per i soggetti che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile, non essendo prevista alcuna possibilità esplicita di accorpamento delle poste, vige la regola civilistica generale (art. 2423-bis comma 1 n. 5 c.c.) secondo la quale "gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente".

CONFIMI

Materiale riservato ai partecipanti

74













Giovedì 28/03/2024

GESTIONE PATRIMONIALE E CONTABILITA'

Le possibili metodiche contabili per la rilevazione del portafoglio titoli sono due:

- "rilevazione analitica" di ciascun titolo, con tenuta di un partitario;
- "gestione in monte" dei titoli fondata sulla base documentale dei rendiconti periodicamente presentati dal gestore.

Con la metodica "rilevazione analitica", ciascun titolo viene contabilizzato sulla base del proprio codice ISIN o altro codice identificativo univoco e le operazioni sono analiticamente documentate dalle "note di eseguito" (già "fissato bollato").

Dal punto di vista tecnico, si può intervenire con la richiesta al gestore di un documento riepilogativo contenente le operazioni e i principali dettagli di ciascuna di esse, al fine di ridurre il numero delle rilevazioni e mettere in evidenza il valore delle plus/minusvalenze "realizzate" e "latenti".



Materiale riservato ai partecipanti

75

GESTIONE PATRIMONIALE E CONTABILITA'

Il metodo di "gestione in monte" del portafoglio titoli, invece, prevede l'utilizzo di un sintetico conto "Gestione patrimoniale", che rileva il valore della gestione complessiva comunicato nell'estratto conto, senza ulteriore dettaglio nella contabilità aziendale.

Questa gestione riprende in contabilità i valori unilateralmente esposti dai gestori, rispetto ai quali vi è un evidente principio di terzietà e di rischio di "conflitto di interessi".

La modalità contabile della "gestione in monte" non rispetta il principio di separata valutazione delle poste dell'attivo di bilancio e genera una perdita di informazioni utili alla valutazione dei rendimenti, minando la prontezza decisionale e la gestione del portafoglio di investimenti.

Per queste ragioni, solamente la rilevazione analitica di ciascun titolo del portafoglio di investimenti è rispettosa sia dei principi metodologici della ragioneria, sia dei principi contabili e delle disposizioni del codice civile.



Materiale riservato ai partecipanti

76













Giovedì 28/03/2024

ESEMPIO CONTABILIZZAZIONE INVESTIMENTO IN BTP

A CURA DI F. ZUECH

CONFIM INDUSTRIA AREA PRICALE Materiale riservato ai partecipanti

77

ESEMPIO ACQUISTO BTP Una S.r.l. ha sottoscritto BTP triennali in data 15/01/2023 per nominali € 300.000. Corso secco 98 (300.000 x 98/100 = 294.000). Si esemplifica la Tasso cedola semestrale 3% (300.000 x 3% x 6/12 = 4.500); contabilizzazione fra le Commissioni bancarie € 200. Rimborso 15/01/2026. Contabilizzazione a costo normale (bilancio abbreviato) 184,93 15 -15 15 -15 15 -15 184 182 184 181 184 0 6000,00 32800,00 27000,00 1096 differenza 2 BIII3 Anive D Materiale riservato ai partecipanti



PINDUSTRIA®













Giovedì 28/03/2024







PINDUSTRIA®











Giovedì 28/03/2024

LA GESTIONE DEI DERIVATI

A CURA DI G. VALCARENGHI

CONFIMI INDUSTRIA ARIA FESCALE Materiale riservato ai partecipanti

81

DEFINIZIONE

Un derivato è uno strumento finanziario o un altro contratto che possiede le seguenti tre caratteristiche (art. 2426 co. 2 c.c. e documento OIC 32, § 11):

- il suo valore varia come conseguenza della variazione di un determinato tasso di interesse, prezzo di strumenti finanziari, prezzo di merci, tasso di cambio, indice di prezzo o di tasso, rating di credito o indice di credito o altra variabile (c.d. "sottostante"), a condizione che, nel caso di una variabile non finanziaria, tale variabile non sia specifica di una delle controparti contrattuali;
- 2) non richiede un investimento netto iniziale o richiede un investimento netto iniziale che sia minore di quanto sarebbe richiesto per altri tipi di contratti da cui ci si aspetterebbe una risposta simile a variazioni di fattori di mercato;
- 3) è regolato a data futura.



Materiale riservato ai partecipanti

82













Giovedì 28/03/2024

COPERTURA O SPECULATIVI

Si considera sussistente la copertura (e quindi il derivato può essere contabilizzato come di copertura) in presenza, fin dall'inizio, di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o dell'operazione coperti e quelle dello strumento di copertura (art. 2426 co. 1 n. 11-bis c.c.).

Pertanto, all'inizio della relazione di copertura vi è una designazione e una documentazione formale della relazione di copertura, degli obiettivi della società nella gestione del rischio e della strategia nell'effettuare la copertura.

La documentazione deve includere l'individuazione dello strumento di copertura, dell'elemento coperto, della natura del rischio coperto e di come la società valuta se la relazione di copertura soddisfa i requisiti di efficacia della copertura (compresa la sua analisi delle fonti di inefficacia della copertura e di come essa determina il rapporto di copertura) (documento OIC 32, § 71 e 102).

Inoltre, la relazione di copertura consiste solo di strumenti di copertura ammissibili ed elementi coperti ammissibili (§ 71 e 102).



Materiale riservato ai partecipanti

83

COPERTURA O SPECULATIVI

Infine, affinché il derivato possa essere contabilizzato come di copertura, la **relazione di** copertura deve soddisfare i seguenti requisiti di efficacia (§ 71):

- vi deve essere una relazione economica tra l'elemento coperto e lo strumento di
 copertura, cioè il valore dello strumento di copertura deve variare nella direzione
 opposta rispetto a quello dell'elemento coperto in conseguenza dei movimenti della
 stessa variabile sottostante. La verifica di tale relazione economica può avvenire in
 termini sia qualitativi (§ 72) sia quantitativi (§ 73);
- l'effetto del rischio di credito della controparte del derivato e dell'elemento coperto, qualora il rischio di credito non sia il rischio oggetto di copertura, non deve prevalere sulle variazioni di valore risultanti dalla relazione economica;
- il rapporto di copertura pari al rapporto tra le quantità di derivati utilizzati e le quantità di elementi coperti deve essere tale da non determinare ex ante l'inefficacia della copertura (es. copertura di un nozionale superiore di quello dell'elemento coperto).



Materiale riservato ai partecipanti

84















Giovedì 28/03/2024

DERIVATI CON FAIR VALUE POSITIVO

Gli strumenti finanziari derivati con fair value positivo alla data di valutazione sono rilevati tra le attività dello Stato patrimoniale.

In particolare (documento OIC 32, § 28):

- un derivato di copertura dei flussi finanziari o del fair value di un'attività segue la classificazione, nell'attivo circolante (voce "C.III.5 - Strumenti finanziari derivati attivi") o nell'attivo immobilizzato (voce "B.III.4 - Strumenti finanziari derivati attivi"), dell'attività coperta;
- un derivato di copertura dei flussi finanziari e del fair value di una passività
 - classificata oltre l'esercizio successivo è classificato nell'attivo immobilizzato (voce B.III.4);
 - classificata entro l'esercizio successivo, un impegno irrevocabile o un'operazione programmata altamente probabile è classificato nell'attivo circolante (voce C.III.5);
- un derivato non di copertura è classificato nell'attivo circolante (voce C.III.5).

CONFIMI INDUSTRIA Materiale riservato ai partecipanti

85

DERIVATI CON FAIR VALUE NEGATIVO

Gli strumenti finanziari derivati con fair value negativo alla data di valutazione sono rilevati tra le passività dello Stato patrimoniale e, in particolare, nella voce "B.3 - Strumenti finanziari derivati passivi" (documento OIC 32, § 30).

VARIAZIONI DOPO PRIMA ISCRIZIONE

Le variazioni di fair value degli strumenti finanziari derivati sono rilevate nel Conto economico nella sezione "D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie".

CONFIMI

Materiale riservato ai partecipanti

86













Giovedì 28/03/2024

VARIAZIONI DOPO LA PRIMA ISCRIZIONE

In particolare, nella voce "D.18.d) - Rivalutazioni di strumenti finanziari derivati" sono incluse (§ 33):

- le variazioni positive di fair value dei derivati non di copertura computate in sede di valutazione successiva e al momento dell'eliminazione contabile del derivato;
- gli utili derivanti dalla componente inefficace della copertura nell'ambito di una copertura dei flussi finanziari;
- le variazioni positive derivanti dalla valutazione dell'elemento coperto e le variazioni
 positive derivanti dalla valutazione dello strumento di copertura nell'ambito di una
 copertura di fair value;
- la variazione positiva del valore temporale di un'opzione o di un forward.

CONFIMI INDUSTRIA AREA PRICALE Materiale riservato ai partecipanti

87

VARIAZIONI DOPO LA PRIMA ISCRIZIONE

Nella voce "D.19.d) - Svalutazioni di strumenti finanziari derivati" sono incluse (§ 34):

- le variazioni negative di fair value dei derivati non di copertura computate in sede di valutazione successiva e al momento dell'eliminazione contabile del derivato;
- le perdite derivanti dalla componente inefficace della copertura nell'ambito di una copertura dei flussi finanziari;
- le variazioni negative derivanti dalla valutazione dell'elemento coperto e le variazioni negative derivanti dalla valutazione dello strumento di copertura nell'ambito di una copertura di fair value;
- la variazione negativa del valore temporale di un'opzione o di un forward.

CONFIMI

Materiale riservato ai partecipanti

88













Giovedì 28/03/2024

DERIVATI NON DI COPERTURA

I derivati non di copertura **con fair value positivo** alla data di valutazione sono rilevati nella voce "C.III.5 - Strumenti finanziari derivati attivi" dell'attivo circolante.

I derivati non di copertura **con fair value negativo** alla data di valutazione sono rilevati nella voce "B.3 - Strumenti finanziari derivati passivi" del passivo.

La variazione di fair value rispetto all'esercizio precedente è rilevata a Conto economico nella voce:

- D.18.d) se positiva e
- D.19.d) se negativa (art. 2426 co. 1 n. 11-bis c.c.).

È previsto uno specifico regime di disponibilità, per effetto del quale gli eventuali utili che derivano dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati non utilizzati o non necessari per la copertura non sono distribuibili (art. 2426 co. 1 n. 11-bis c.c.) e devono, quindi, essere accantonati in una riserva non distribuibile.

CONFIMI INDUSTRIA ARIA FESCALE Materiale riservato ai partecipanti

89

Nel mese di novembre dell'anno x la società sottoscrive un *forward* su valute, che non viene considerato di copertura.

Il *fair value* alla data di sottoscrizione è nullo. Pertanto, non si effettuano rilevazioni contabili.

Al 31.12.x il *fair value* del *forward* è negativo (10.000 euro). La scrittura contabile è la seguente:

Svalutazioni di strumenti finanziari derivati (D.19.d) a CE)

Strumenti finanziari derivati passivi (B.3 SP) 10.000

Alla data di scadenza del *forward* (1.3.x+1) il *fair value* è negativo (8.000 euro). Il derivato può essere regolato solo per cassa.

Le scritture contabili sono le seguenti:

Strumenti finanziari derivati passivi (B.3 SP) Rivalutazioni di strumenti finanziari derivati (D.18.d) CE)

2.000

Strumenti finanziari derivati passivi (B.3 SP) Banca c/c (C.IV.1 CE)

8.000



Materiale riservato ai partecipanti

90













Giovedì 28/03/2024

				<i>assegno a</i> patrimonial			
	Attivo			T		Passivo	
mmobile			250.000	Capitale s			20.000
Altri beni			250.000	Riserva di	util	İ	380.000
Crediti		3	300.000	Debiti			400.000
Rimanenz	:e	1	00.000	Fondo am	ım.	immobile	50.000
Banca		1	00.000	Fondo am	ım.	altri beni	150.000
OTALE		1.0	000.000	TOTALE			1.000.000
	Riserva di utili (A.VI SP)	a		′dividendi I 4 SP)			100.000
	≠	_ а		mobile I.1 SP)			250.000
	Soci c/dividendi (D.14 SP)					100.000	
	Fondo amm. immobile					50.000	
	Minusvalenza (B.14 CE)					100.000	

IMPIANTI FOTOVOLTAICI

A CURA DI G. VALCARENGHI

CONFIMI INDUSTRIA AREA PECALE Materiale riservato ai partecipanti

92













Giovedì 28/03/2024

INQUADRAMENTO

Eccezion fatta per le imprese che producono impianti fotovoltaici per la successiva rivendita (per le quali tali beni costituiscono inevitabilmente rimanenze di magazzino), gli impianti fotovoltaici costituiscono immobilizzazioni materiali, in quanto beni tangibili ad uso durevole, dotati di utilità pluriennale (documento OIC 16, § 4).

Pertanto, in linea generale, il costo degli impianti fotovoltaici deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione, secondo le regole ordinarie previste dall'art. 2426 co. 1 n. 2 c.c. e dal documento OIC 16.

Per individuare il trattamento contabile degli impianti fotovoltaici, occorre distinguere tra:

- impianti installati al suolo;
- impianti posizionati sulle pareti o sul tetto di unità immobiliari.

Materiale riservato ai partecipanti

93

IMPIANTI AL SUOLO

Gli impianti installati al suolo, costituenti unità immobiliari autonome, accatastate nelle categorie D/1 oppure D/10, dovrebbero essere classificati nella voce "B.II.1 - Terreni e fabbricati" dell'attivo dello Stato patrimoniale.

Consigliamo di separare:

- Suolo no ammortamento
- Strutture sostegno (costruzioni) component approach
- pannelli fotovoltaici (e le altre componenti impiantistiche) componenti approach

Materiale riservato ai partecipanti



PINDUSTRIA®



INDUSTRIA







Giovedì 28/03/2024

IMPIANTI AL SUOLO RIDOTTI

Gli impianti installati al suolo, di dimensioni e potenza ridotti, dovrebbero essere rilevati nella voce "B.II.2 - Impianti e macchinari" dell'attivo dello Stato patrimoniale e ammortizzati in funzione della vita utile propria.

Resta fermo che i terreni su cui insistono tali impianti sono rilevati nella voce "B.II.1 - Terreni e fabbricati" e (salvo eccezioni) non sono sottoposti ad ammortamento, in quanto beni la cui utilità non si esaurisce nel tempo.

	Impianti costituenti unità immobiliari autonome	Impianti di dimensioni e potenza ridotti
Classificazione in bilancio	Voce "B.II.1 - Terreni e fabbricati", separando il terreno e le varie componenti	Voce "B.II.2 - Impianti e macchinari", separatamente dal terreno su cui sono installati
Ammortamento	Sulla base della vita utile propria di ciascuna componente	Sulla base della vita utile propria

CONFIMI

Materiale riservato ai partecipanti

95

IMPIANTI A TETTO O PARETE INTEGRATI

Gli impianti integrati sulle pareti o sul tetto di unità immobiliari dovrebbero essere rilevati unitamente al bene principale nella voce "B.II.1 - Terreni e fabbricati" dell'attivo dello Stato patrimoniale, ma sottoposti ad ammortamento in modo autonomo, in funzione della vita utile propria, in applicazione del component approach (documento OIC 16, § 45-46 e 69). Ove il calcolo separato dell'ammortamento non sia praticabile o significativo (situazione che può essere essenzialmente ricondotta al caso in cui gli impianti abbiano dimensioni e potenza ridotti, la cui energia viene solitamente destinata alla produzione e non invece alla vendita all'esterno), non è obbligatorio adottare il component approach e sembra possibile capitalizzare i costi sostenuti per l'acquisto o la realizzazione interna dell'impianto, rilevandoli ad incremento dell'unità immobiliare su cui viene integrato (il bene è quindi rilevato nella voce "B.II.1 - Terreni e fabbricati" dell'attivo dello Stato patrimoniale) e ammortizzandoli unitamente al bene principale, sulla base della sua residua vita utile.

CONFIM

Materiale riservato ai partecipanti

96













Giovedì 28/03/2024

IMPIANTI A TETTO O PARETE NON INTEGRATI

Gli impianti non integrati (c.d. "imbullonati") dovrebbero, invece, essere rilevati nella voce "B.II.2 - Impianti e macchinari" dell'attivo dello Stato patrimoniale e ammortizzati in funzione della vita utile propria.

Materiale riservato ai partecipanti

97

VISIONE FISCALE: IMMOBILI

Gli impianti fotovoltaici si considerano beni immobili quando devono essere dichiarati in Catasto, indipendentemente dalla categoria catastale attribuita alle unità immobiliari di cui fanno parte, ed in particolare quando (circ. ADE 19.12.2013 n. 36, § 3):

- · costituiscono una centrale di produzione di energia elettrica autonomamente censibile nella categoria D/1 oppure D/10;
- risultano posizionati sulle pareti o su un tetto e per essi sussiste l'obbligo della dichiarazione di variazione catastale, cioè quando determinano l'incremento del valore capitale o della redditività ordinaria dell'immobile su cui sono integrati di una percentuale pari o superiore al 15%. In tale ipotesi, l'impianto non è oggetto di autonomo accatastamento, ma determina l'incremento della rendita catastale dell'immobile su cui è installato, senza che ne muti la classificazione.

Materiale riservato ai partecipanti











Giovedì 28/03/2024

VISIONE FISCALE: MOBILI

Gli impianti fotovoltaici si considerano, invece, beni mobili quando non hanno autonoma rilevanza catastale e costituiscono semplici pertinenze delle unità immobiliari; per essi non sussiste alcun obbligo di dichiarazione al Catasto, né come unità immobiliare autonoma, né come variazione della stessa (in considerazione della limitata incidenza reddituale dell'impianto). Si tratta degli impianti di modesta entità, in termini dimensionali e di potenza (es. impianti destinati prevalentemente ai consumi domestici).

CONFIMI INDUSTRIA AREA PESCALE Materiale riservato ai partecipanti

99

VISIONE FISCALE: REGOLE CATASTALI

La determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento (es. pannelli fotovoltaici integrati su tetti o pareti).

Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti (es. pannelli fotovoltaici non integrati, c.d. "imbullonati"), funzionali allo specifico processo produttivo (art. 1 co. 21 della L. 208/2015).

CONFIM

Materiale riservato ai partecipanti

100













Giovedì 28/03/2024

VISIONE FISCALE: AMMORTAMENTO

Ai fini dell'individuazione dell'aliquota di ammortamento applicabile, occorre fare riferimento ai coefficienti previsti per le industrie dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua (Gruppo XVII), Specie 1/b - Produzione e distribuzione di energia elettrica termoelettrica. Pertanto (circ. Agenzia delle Entrate 36/2013, § 3.1):

- nel caso di impianti fotovoltaici qualificabili come beni immobili, il coefficiente di ammortamento è pari al 4%;
- nel caso di impianti fotovoltaici qualificabili come beni mobili, il coefficiente di ammortamento è pari al 9%.

CONFIMI INDUSTRIA AMEA PEICALE Materiale riservato ai partecipanti

101

VISIONE FISCALE: AMMORTAMENTO

Le **componenti impiantistiche**, escluse dalla determinazione della rendita catastale degli immobili ospitanti le centrali fotovoltaiche ex art. 1 co. 21 della L. 208/2015, non possono essere considerate beni immobili ai fini della determinazione dell'aliquota di ammortamento.

Pertanto (circ. Agenzia delle Entrate e MISE 30.3.2017 n. 4, § 9):

- ai costi relativi alla componente immobiliare (costituita dal suolo, dalle costruzioni, nonché dagli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, quali i pannelli fotovoltaici integrati su tetti o pareti) delle centrali fotovoltaiche risulta applicabile l'aliquota del 4%;
- ai costi relativi alle componenti impiantistiche (costituite dagli impianti funzionali allo specifico processo produttivo, quali i pannelli fotovoltaici non integrati, c.d.
 "imbullonati") risulta applicabile l'aliquota del 9%.



Materiale riservato ai partecipanti

102















Giovedì 28/03/2024

VISIONE FISCALE: AMMORTAMENTO

Dovrebbe, inoltre, rimanere valido quanto previsto dalla circ. Agenzia delle Entrate 36/2013 in riferimento agli impianti fotovoltaici qualificabili come beni immobili e "totalmente o parzialmente integrati" sull'unità immobiliare, secondo cui "i relativi costi, se capitalizzati sulla base della corretta applicazione dei principi contabili, sono ammortizzati ... seguendo la procedura di ammortamento del bene di cui sono diventate parte integrante. L'aliquota di ammortamento ... sarà quella dell'immobile cui l'impianto risulta integrato".

Resta fermo, in ogni caso, il rispetto del principio di previa imputazione a Conto economico ex art. 109 co. 4 del TUIR.

CONFIMI INDUSTRIA AREA PISCALE

Materiale riservato ai partecipanti

103

CONTABILIZZAZIONE LEASING FINANZIARIO

(imprese non IAS adopter)

A CURA DI F. ZUECH

Materiale riservato ai partecipanti














Giovedì 28/03/2024



CITCUIT	e a partita doppia canoni			
	Alla data ricevimento fatt	ura/		
1)	Ricevimento fattura iniziale maxicanone più sp.	Dare	Avere	Note
Passivo D6	FORNITORE	1		
C.Ec. B8	CANONI DI LEASING		1	(A+B)+ Iva se ind.
Attivo CII5	IVA C/ACQUISTI (detraibile)		1	Iva di(A+B)se det.
2)	Alla data ricevimento fattura per canone periodico	ura//	Avere	Note
Passivo D6	FORNITORE	/		
C.Ec. B8	CANONI DI LEASING		1	(C+D)+ Iva se ind. "Riferito al singolo canone"
Attivo CII5	IVA C/ACQUISTI (detraibile)		1	Iva di(C+D)se det. "Riferito al singolo canone"
	re risconto			
Jerretar				
	A fine esercizio		Avere	Note
3/a) Attivo	A fine esercizio Rilevazione risconto di fine anno RISCONTI ATTIVI LEASING	Dare	Avere	Note
3/a)	Rilevazione risconto di fine anno		Avere	Note se Q = +
3/a) Attivo D C.Ec. B8	Rilevazione risconto di fine anno RISCONTI ATTIVI LEASING CANONI DI LEASING	Dare /	Avere /	790000000000
3/a) Attivo D C.Ec. B8	Rilevazione risconto di fine anno RISCONTI ATTIVI LEASING CANONI DI LEASING ma scrittura andrà ripetuta nei vari esercizi salvo c	Dare / caso 3/b.	Avere /	790000000000
3/a) Attivo D C.Ec. B8 La medess	Rilevazione risconto di fine anno RISCONTI ATTIVI LEASING CANONI DI LEASING ma scrittura andrà ripetuta nei vari esercizi salvo c oppu	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /		se Q = +
3/a) Attivo D C.Ec. B8	Rilevazione risconto di fine anno RISCONTI ATTIVI LEASING CANONI DI LEASING ma scrittura andrà ripetuta nei vari esercizi salvo c	Dare / caso 3/b.	Avere Avere	790000000000
3/a) Attivo D C.Ec. B8 La medesi 3/b) C.Ec. B8 Passivo E	Rilevazione risconto di fine anno RISCONTI ATTIVI LEASING CANONI DI LEASING ma scrittura andrà ripetuta nei vari esercizi salvo coppu Rilevazione rateo di fine anno CANONI DI LEASING RATEI PASSIVI	Dare / aso 3/b. re Dare / /	Avere	se Q = + Note se Q = -
3/a) Attivo D C.Ec. B8 La medesi 3/b) C.Ec. B8 Passivo E Il caso di	Rilevazione risconto di fine anno RISCONTI ATTIVI LEASING CANONI DI LEASING ma scrittura andrà ripetuta nei vari esercizi salvo coppu Rilevazione rateo di fine anno CANONI DI LEASING	Dare / aso 3/b. re Dare / /	Avere	se Q = + Note se Q = -



PINDUSTRIA®











Giovedì 28/03/2024







PINDUSTRIA®












Giovedì 28/03/2024



BENI A DEDUCIBILITA' LIMITATA Veicoli art. 164 Tuir Percentuale deducibilità canoni di leasing e altri Costo massimo fiscalmente riconosciuto (tetto) (1) costi (3) - € 25.822,84 per agenti e rappresentati di commercio (2) Autovetture (ed assimilati) (4) 80% per agenti e rappresentati di commercio (2) - € 18.075,99 per altri soggetti € 18,075,99 - 20% per altri soggetti Autocaravan Motocicli Ciclomotori € 2.065,83 'effettiva percentuale di deducibilità dei canoni relativi al leasing di veicoli a deducibilità parziale e utto di due limitazioni: la percentuale di rilevanza del costo e la percentuale di deducibilità. Il limite del costo fiscalmente rilevante va ilevante (es. € 18.075,99) determinato in misura percentuale quale rapporto fra il costo massimo fiscalmente rilevante e il costo sostenuto dal concedente (società di leasing) compreso Iva, se indetraibile per l'utilizzatore Percentuale di rilevanza del costo (es. 30,13%) Costo sostenuto dalla società di leasing (es. € 60.000) X % di rilevanza del costo (es. 30,13%) x (1) Nel caso di "full leasing" il limite di costo è da intendersi riferito al canone puro, se specificatamente individuabile rispetto ai servizi accessori nanutenzione ordinaria, assicurazione, tassa circolazione, auto sostitutiva, ecc.). Rimane, tuttavia, ferma la percentuale di deducibilità per entrambe le COMponienta. (2) Compresi promotori finanziari ed agenti di assicurazione (R.M. n. 267/E del 16.10.1997 e C.M. n. 48/E del 10.02.1998). (3) La medesima limitazione percentuale opera per gli altri costi quali carburanti, lubrificanti, manutenzioni, riparazioni, custodia, assicurazione, bollo, (4) Veicoli assimilati ai sensi dell'art. 35, c.11, del D.L. n. 223/2006 (c.d. autocarri "non sinceri") che presentano contemporaneamente tutte I caratteristiche individuate dal Provvedimento Ae 06.12.2006 (categoria N1, Carrozzeria F0, quattro o più posti, rapporto potenza/portata non inferiore a CONFIMI INDUSTRIA AMA PECALE Materiale riservato ai partecipanti 110



PINDUSTRIA®












Giovedì 28/03/2024



BENI A DEDUCIBILITA' LIMITATA

Leasing fabbricati - indeducibilità valore area

Le limitazioni introdotte dall'art. 36, co.7 e 8, del D.L. 223/2006 riguardanti l'indeducibilità della quota di costo delle aree occupate dalle costruzioni e quelle di pertinenza, sono estese anche alla quota capitale dei canoni di locazione finanziaria (art. 2, co.18, del D.L. n. 262/2006).

Fabbricato strumentale (art. 43, co.2.

Sono strumentali per destinazione gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore.

Sono strumentali per natura gli immobili relativi alle imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni (anche se dati in locazione o comodato). Secondo quanto precisato nella R.M. n. 3/330 del 03/330 del 03/330 del 03/330 del 03/333 del 04 del 2012 del perizone generale del Catasto, sono strumentali per natura tutti gli immobili che non appartengono alle categorie catastali abitative (B, C, D, E s. A/10).

Sono strumentali in via temporanea gli immobili abitativi concessi in uso ai dipendenti che abbiano trasferito la loro residenza per motivi di lavoro (nei limiti temporali di cui all'art. 95,co.2, del Tuir).

Secondo quanto precisato nella C.M. n. 1/E del 19.01.2007 la scomposizione della quota capitale dalla quota interessi va effettuata come di seguito illustrato, in base al metodo Irap individuato dal D.M. 24.04.98.

Scomposizione del

Costo sostenuto dalla prezzo di Quota capitale società di leasing Giorni competenza esercizio dell'esercizio Giorni durata contrato

= Canoni di competenza dell'esercizio interessi d'esercizio

La quota capitale è deducibile limitatamente alla parte imputabile al fabbricato mentre è indeducibile quella riferibile all'area. La componente implicita degli interessi è invece interamente deducibile, salvo le limitazioni previste (per i soggetti Ires) dall'articolo 96 del Tuir (30% del Lo.]).



Materiale riservato ai partecipanti

112



PINDUSTRIA®











Giovedì 28/03/2024

BENI A DEDUCIBILITA' LIMITATA

Leasing fabbricati – indeducibilità valore area

Area non acquisita

Il valore dell'area corrispond

- al 30% della quota capitale complessiva di competenza, nel caso di fabbricati industriali
- al 20 % della quota capitale complessiva di competenza, nel caso di altri fabbricati.

Area acquisita (dalla società di leasing) rispetto al (caso del leasingappalto)

Il valore dell'area corrisponde al prezzo di acquisto desumibile dal Il vaiore deil area corrisponde il prezzo di acquisto desuminile dai rogito notarile (aumentato delle spese accessorie). In questo caso l'impresa utilizzatrice dovrà determinare la quota capitale del canone indeducibile in base al rapporto fra il costo originario dell'area (comprensivo dell'imposta di registro) e il costo complessivo della costruzione sostenuto dalla società di leasing (R.M. n. 211/E del 08.08.2007).

La limitazione (indeducibilità della quota capitale riferibile all'area) trova applicazione per gli immobili strumentali che rientrano nella nozione di fabbricato, ai sensi dell'art. 25 del TUIR, nonché agli impianti macchinari infissi al suolo che sono o devono essere iscritti con attribuzione di rendita al catasto (C.M. n. 1/E del 19.01.2007). Precisazioni:

- l'indeducibilità della componente terreno opera esclusivamente con riguardo ai canoni maturati a
- i indeducionittà della componente terreno opera esclusivamente con riguardo ai canoni maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 04.07.2006; le quote (della componente capitale) dedotte nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 04.07.2006 vanno imputate proporzionalmente al costo dell'area e al costo del fabbricato (art. 1, co.81-82, L. n. 244/2007);
- la limitazione si applica anche alle singole unità immobiliari presenti all'interno di un fabbricato che contiene una pluralità di unità immobiliari (c.d. unità non "non cielo terra");
- nel caso di scomposizione forfetaria, la qualificazione del fabbricato (come industriale o come altro fabbricato) non può essere successivamente modificata in caso di diverso utilizzo (C.M. n. 1/E/2007 e n. 11/E/2007).

Individuazione

valore area

(indeducibile) e quota fabbricato

(deducibile)

Materiale riservato ai partecipanti

113

INDEDUCIBILITA' INTERESSI CANONE AI FINI IRAP

Leasing fabbricati - indeducibilità valore area

Con C.M. n. 8/E del 13/03/2009 (§4.4.), in risposta ad un quesito mirato a conoscere se ai fini della quantificazione degli interessi impliciti (i) sia da ritenersi assolutamente esclusa l'applicabilità del metodo forfetario di cui al D.M. 24/4/1998, (ii) vi sia una differenziazione tra contratti stipulati prima e dal 01/01/2008 e se (iii) sia possibile continuare ad applicare il metodo forfetario per i vecchi leasing, con riguardo alla disciplina prevista ai fini Ires dal combinato disposto dell'art. 96 e 102, co.7, del TUIR (ma le conclusioni si ritengono rilevanti anche ai fini Irap), è stato precisato che: (a) esigenze di semplificazione portano a ritenere che i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali las/lfrs, debbano (possano come precisato nella successiva C.M.19/E/2009 § 2.2.3 e C.M. 17/E/2013 § 3) continuare a fare riferimento al criterio di individuazione forfetaria degli interessi impliciti ex D.M. 24/04/1998 (opzione 3); (b) i soggetti las/lfrs adopter, invece, potranno (dovranno, come indicato nella C.M. 19/E, cit) fare riferimento alla quota di interessi passivi impliciti ordinariamente imputata a conto economico"

Tavola 3 – calcolo interessi impliciti competenza e risconti

Rase imponibile frap ex art. 5 D.Lgs. 446/97 (come modificato dalla Finanziaria 2008)

Spuntare la casella nel caso di società di capitale, ente commerciale o, previa opzione triennale, impresa individuale o società di persone in contabilità ordinaria. S) Costo sostenuto dal concedente esclusa Iva e al netto del Metodo riparto interessi impliciti: 650.000,00 (H2-M) prezzo di riscatto (C.M. 263/E del 12/11/98) 720.000,00 (A1+C1) R1) Totale canoni originari Iva esclusa Z) Interessi impliciti totali relativi ai canoni originari (Iva esclusa) 70.000.00 (R1-S) Per soggetti Ires, escludi principio derivazione piena per beni parzialmente inerenti (es. auto, cellulari, ecc) - CC.MM. 36/E e 39/E 2009 3 Altre riprese N3) Ripresa integrale Costo deducibile esercizio Irap costi non gg interessi impliciti 14.076,50 28.000,00 28.000,00 70.000,00 € 70.000.00

Materiale riservato ai partecipanti

114



PIN<u>DUSTRIA</u>®







BERGAMO



Giovedì 28/03/2024

PROSPETTO PER NOTA INTEGRATIVA

La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni:

• • •

22) le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di un apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all'onere finanziario effettivo inerenti i singoli contratti, l'onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all'esercizio, l'ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all'esercizio;

		770.000,00	70.000.00	700.000.00			
Rata	Data scadenza	Importo rata	Quota interesse	Quota capitale	Debito residuo	Debito estinto	Rate residue
importo operazione			-		700.000.00		100000
maxicanone/canone and		140.000.00	-	140 000 00	560 000,00	140.000.00	
		-	-		560.000.00	140,000,00	29
	99 1						
1.	07/2022	20.000,00	4.294,22	15.705.78	544 294 22	155,705,78	28
2	08/2022	20.000.00	4 169,33	15.830.67	528.463.55	171.536,45	27
3	09/2022	20.000.00	4.043,44	15.956.56	512.506.99	187.493.01	26
- 4	10/2022	20,000,00	3.916,55	16.083,45	496.423.53	203.576,47	25
- 5	11/2022	20.000.00	3.788,65	16.211,35	450 212 18	219.787,82	24
6	12/2022	20.000,00	3.659,73	16.340,27	463.871.91	236,128,09	23
. 7	01/2023	20.000.00	3.529.79	16 470.21	447.401.69	252 598,31	22
8	02/2023	20.000,00	3,398,81	16.601.19	430.800.50	269.199.50	21
9	03/2023	20.000,00	3.266,79	16.733.21	414.067.30	285.932.70	20
10	04/2023	20.000,00	3.133,73	16.866,27	397.201.03	302.798.97	19
11	05/2023	20,000,00	2.999,60	17.000,40	380 200 63	319.799,37	18
12	06/2023	20,000,00	2.864.41	17.135,59	363.065.04	336.934,96	17
13	07/2023	20.000.00	2.728,14	17 271 86	345 793 18	354 206,82	16
14	08/2023	20.000.00	2.590,79	17.409.21	328 383 98	371.616.02	15
15	09/2023	20.000,00	2.452,35	17.547,65	310.836.33	389,163,67	14
16	10/2023	20.000.00	2.312.81	17.687,19	293 149 13	406.850.87	13
17	11/2023	20,000,00	2.172,15	17.827,05	276.321.29	424.678.71	12
18	12/2023	20.000,00	2.030,38	17.969.62	257.351,67	442 648,33	11
19	01/2024	20.000,00	1.887,48	18.112,52	239-239-15	460,760,85	10
20	02/2024	20,000.00	1.743.45	18 256 55	220 982 60	479 017 40	9



	Importo
Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine dell'esercizio	490.000
Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio	140.000
Rettifiche e riprese di valore che sarebbero state di competenza dell'esercizio	0
Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell'esercizio	257.352
Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base del tasso d'interesse effettivo	33.480

- Amm.2023: 700.000 x 20% = 140.000
- Valore netto fine esercizio 700.000 70.000 (amm.2022)

- 140.000 (amm.2023) = 490.000

Materiale riservato ai partecipanti

445

Novità e controlli bilancio 2023

A CURA DI G. VALCARENGHI

C CONFIMI INDUSTRIA ARIA PRICALE Materiale riservato ai partecipanti

116



PINDUSTRIA®











Giovedì 28/03/2024

PRINCIPALI NOVITA' (O CONFERME)



- Termini per approvazione canonici
- Le assemblee possono tenersi ancora a distanza anche senza previsioni statutarie



- Obbliga di nomina dell'organo di controllo per le piccole Srl, con attenzione del Registro imprese (sollecito e segnalazione Tribunale)
- Le perdite civili non sono più schermate dalla crisi
- Dobbiamo valutare la continuità aziendale
 - Devono sussistere gli adeguati assetti ex art. 2086
 - Possiamo ridurre o azzerare gli ammortamenti, con obbligo di coming out in nota integrativa e riserva indisponibile;
 - Possiamo non svalutare i titoli dell'attivo circolante, se perdita di valore non durevole, ma va costituita una riserva indisponibile
- Recepiamo le assegnazioni agevolate (corrette scritture)
 Impatti della regolarizzazione del magazzino
 - Iniziamo a considerare OIC34 (che si applica però dal 2024)

CONFIMI INDUSTRIA ARIA PECALE Materiale riservato ai partecipanti

117

TEMPI DI APPROVAZIONE

ADEMPIMENTO	SCADENZA	TERMINE MASSIMO PER ESERCIZI CHIUSI AL 31.12.2023		
		ORDINARIO	PROROGATO	
Redazione del progetto di bilancio				
da parte degli amministratori				
Redazione della Relazione sulla				
gestione da parte degli amministratori				
Consegna del progetto di bilancio e		20.2.2024	29.5.2024	
della Relazione al Collegio sindacale	Almeno 30 giorni prima di quello	30.3.2024		
Consegna del progetto di bilancio e	fissato per l'assemblea			
della Relazione al revisore (ove				
presente)				
Deposito del bilancio, degli allegati e	15 giorni che precedono			
delle Relazioni presso la sede sociale	l'assemblea	13.4.2024	12.6.2024	
Assemblea per l'approvazione del	Entro 120 giorni dalla chiusura			
bilancio (o riunione del Consiglio di	dell'esercizio sociale (entro 180	20.4.2024	20 6 2024	
sorveglianza)	giorni in caso di proroga)	29.4.2024	28.6.2024	
Registrazione del verbale di				
approvazione del bilancio presso				
l'Agenzia delle Entrate, se contiene				
distribuzione di utili	Entro 30 giorni dalla data di	29.5.2024	29.7.2024	
Deposito del bilancio e degli allegati	approvazione del bilancio			
presso il Registro delle imprese				
Annotazione e sottoscrizione del	Entro 3 mesi dal termine di			
bilancio nel libro degli inventari	presentazione della	30.12.2024	30.12.2024	
bilaticio nei libro degli lilventari	dichiarazione dei redditi	50.12.2024	30.12.2024	

CONFIM

Materiale riservato ai partecipanti

118



PINDUSTRIA®











Giovedì 28/03/2024

MOTIVI SLITTAMENTO A 180 GIORNI

- 1) Senza consolidato ma si deve procedere alla valutazione delle partecipazioni in altre società;
- 2) complessità di calcolo nella voce 20 del CE (consolidato, trasparenza, ecc.);
- dimissioni degli amministratori in prossimità del termine ordinario di convocazione dell'assemblea, con nuovi amministratori che necessitano di un adeguato lasso temporale per raccogliere i dati contabili e verificarli;
- ampliamento dell'organizzazione territoriale della società a cui non corrisponda ancora un adeguamento della struttura amministrativa;
- 5) esistenza sedi periferiche con organizzazione produttiva e contabile decentrata;
- 6) società di modeste dimensioni operanti nel settore dell'agricoltura, che conferiscono la propria produzione ad una cooperativa o ad un consorzio, per attendere eventuali elementi reddituali (ristorni, costi, contributi) determinabili solo dopo bilancio della cooperativa o consorzio;
- 7) variazione del sistema informatico (solitamente effettuata a partire dall'inizio dell'anno);
- 8) partecipazione della società ad operazioni straordinarie;
- 9) imprese edili per attesa della approvazione dei SAL da parte del committente;
- 10)adozione degli IAS;
- 11)dimissioni del responsabile amministrativo nei primi mesi dell'anno;
- 12)causa di forza maggiore (furto, incendio, evento naturale, decesso o grave malattia dell'amministratore unico, ecc.)

CONFIMI INDUSTRIA Materiale riservato ai partecipanti

119

ASSEMBLEE TELEMATICHE



DI 215/2023

Differisce la possibilità di utilizzare le assemblee da remoto (pure o miste che siano) sino al 30-04-2024, anche in assenza di apposita previsione statutaria



L. 21/2024, ART. 11, COMMA 2

Differisce la possibilità di utilizzare le assemblee da remoto (pure o miste che siano) sino al 31-12-2024, anche in assenza di apposita previsione statutaria

CONFIMI

Materiale riservato ai partecipanti

120













Giovedì 28/03/2024

LIMITI PER LA FORMA DEL BILANCIO

Attivo di bilancio Ricavi Numero medio dipendenti Oltre Ordinario Oltre Oltre **Abbreviato** 4.400.000 8.800.000 50 Micro imprese 175.000 350.000 5

Si può utilizzare la forma "ridotta di bilancio" se per due esercizi consecutivi non si sono superati almeno due dei tre parametri di cui sopra (anche diversi tra loro).

Si deve utilizzare la forma "maggiore di bilancio" se per due esercizi consecutivi si sono superati almeno due dei tre parametri di cui sopra (anche diversi tra loro).

A titolo di cautela, è stato suggerito quanto segue:

- la progressione al bilancio "superiore" avviene già a decorrere dal secondo esercizio di superamento dei parametri;
- la regressione al bilancio "inferiore" avviene a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui per la seconda volta non si sono superati i parametri.

Applichiamo ancora questi parametri nonostante =

ADEMPIMENTI	Bilancio ordinario	Bilancio abbreviato	Bilancio «micro»
Obbligo rendiconto finanziario	X		
Obbligo iscrizione dei derivati	Х	X	
Valutazione crediti, debiti e titoli al costo ammortizzato	Х		
Nota integrativa	Х	Х	Non prevista
Relazione sulla gestione	Х	Possibile esonero	Non prevista

CONFINI INDUSTRIA Materiale riservato ai partecipanti 121

LIMITI PER LA FORMA DEL BILANCIO: MODIFICHE DA DIRETTIVA 2023/2775/UE

	Categorie di imprese e di gruppi	Parametri di riferimento	Attuali soglie	Nuove soglie
2435-ter	Micro	Totale dello Stato patrimoniale	350.000	450.000
2433-161	imprese ⁴⁵	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	700.000	900.00
	Piccole	Totale dello Stato patrimoniale	4.000.000	5.000.000
2435-bis	imprese ⁴⁶	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	8.000.000	10.000.00
	Medie	Totale dello Stato patrimoniale	20.000.000	25.000.00
	imprese ⁴⁸	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	40.000.000	50.000.00
	Non c'è in ITA Grandi	Totale dello Stato patrimoniale	20.000.000	25.000.00
•	imprese ⁴⁹	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	40.000.000	50.000.00

Possibile aumentare parametri sino7.500.000 e 15.000.000

Materiale riservato ai partecipanti

400













Giovedì 28/03/2024

LIMITI PER LA CONTABILITÀ DI MAGAZZINO

Ai sensi dell'art. 1 co. 1 del DPR 695/96, la contabilità di magazzino va tenuta a partire dal 2° periodo d'imposta successivo a quello in cui, per la 2^ volta consecutivamente, allo stesso tempo:

- l'ammontare dei ricavi di cui agli artt. 57 e 85 del TUIR sia superiore a 5.164.000,00
- il valore complessivo delle rimanenze di cui agli artt. 92 e 93 del TUIR sia superiore a 1.100.000,00 euro.

L'eventuale obbligo di tenuta cessa a partire dal primo periodo d'imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutivamente (art. 1 co. 1 del DPR 695/96), in alternativa:

- l'ammontare dei ricavi di cui all'art. 85 del TUIR sia inferiore a 5.164.000,00 euro;
- il valore delle rimanenze di cui agli artt. 92 e 93 del TUIR sia inferiore a 1.100.000,00

Periodo di imposta non solare: si ragguagliano i ricavi ma non le rimanenze Effetto di accertamenti: non rilevano ai fini della determinazione dei limiti, a condizione che l'incremento (accertato) non superi di oltre il 15% i valori dichiarati. La tolleranza del 15% si riferisce disgiuntamente sia all'ammontare dei ricavi che a quello delle rimanenze (C.M. 19.2.97 n. 45, § 1.1).



Materiale riservato ai partecipanti

123

LIMITI PER BILANCIO CONSOLIDATO (1)

Ai sensi dell'art. 25 del DLgs. 127/91 sono tenute alla predisposizione del bilancio consolidato:

- le spa, sapa e srl che controllano un'altra impresa;
- gli enti pubblici esercenti in via esclusiva o prevalente un'attività commerciale (art. 2201 c.c.), le società cooperative e mutue assicuratrici controllanti una spa, sapa o srl.

In linea generale, <u>sono previsti due casi di esonero</u> dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato:

- 1) per i sottogruppi o sub-holding (art. 27 co. 3 del DLgs. 127/91);
- 2) per i gruppi con limitate dimensioni (art. 27 co. 1 del DLgs. 127/91).

CONFIMI

Materiale riservato ai partecipanti

124













Giovedì 28/03/2024

LIMITI PER BILANCIO CONSOLIDATO (2)

Secondo l'art. 27 co. 1 lett. a) e b) del DLgs. 127/91 non sono soggette all'obbligo del consolidato:

Le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

- 20 milioni di euro nel totale degli attivi degli stati patrimoniali;
- 40 milioni di euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni;
- 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.

La verifica dei limiti numerici può essere effettuata:

- su base consolidata
- su base aggregata (senza di consolidamento) con i limiti numerici relativi agli attivi e ai ricavi sono maggiorati del 20%.

Le imprese controllate per una quota superiore al 95% ovvero, in difetto di tale condizione, quando la redazione dello stesso non sia richiesta almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio da tanti soci che rappresentino almeno il 5% del capitale. Tale esonero è subordinato alle seguenti condizioni:

- l'impresa controllante, UE, rediga e sottoponga a controllo il bilancio consolidato secondo il DLgs. 127/91 ovvero secondo il diritto di altro Stato UE o in conformità ai principi contabili internazionali adottati dall'UE;
- l'impresa controllata non abbia emesso valori mobiliari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentari Italiani o dell'UE (art. 27 co. 4 DLgs. 127/91).



Materiale riservato ai partecipanti

125

LIMITI PER BILANCIO CONSOLIDATO (3)



Ai sensi dell'art. 27 co. 3-bis del citato decreto, la controllante non è tenuta a redigere il bilancio consolidato qualora le controllate siano tutte escluse dal consolidamento ai sensi dell'art. 28.

CASI DI ESCLUSIONE DAL CONSOLIDATO

In base all'art. 28 co. 2 del DLgs. 127/91, possono essere escluse dal bilancio consolidato le imprese controllate quando:

- 1) la loro inclusione sarebbe irrilevante ai fini del consolidamento;
- 2) l'esercizio effettivo del controllo da parte della controllante è soggetto a gravi e durature restrizioni;
- 3) in casi eccezionali, non è possibile ottenere tempestivamente, o senza spese sproporzionate, le necessarie informazioni;
- 4) le azioni o quote di partecipazioni sono possedute esclusivamente allo scopo della successiva alienazione.

Materiale riservato ai partecipanti



PINDUSTRIA®











Giovedì 28/03/2024

LA NOMINA ORGANO DI CONTROLLO

L'articolo 379, comma 3, D.Lgs. 14/2019:

"Le società a responsabilità limitata e le società cooperative costituite alla data di entrata in vigore del presente articolo, quando ricorrono i requisiti ..., devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al predetto comma entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2022, stabilita ai sensi dell'articolo 2364. secondo comma. del codice civile...

Ai fini della prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2477 del codice civile, commi secondo e terzo, ..., si ha riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza indicata nel primo periodo (quindi bilanci 2021 e 2022)".

Articolo 2477 cod. civ.: la nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

- a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- c) ha superato per 2 esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
 - 1) totale dell'attivo dello Stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
 - 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
 - 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.



Materiale riservato ai partecipanti

127

LA NOMINA ORGANO DI CONTROLLO

<u>L'obbligo di nomina</u> dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del comma 2 <u>cessa</u> quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

<u>L'assemblea che approva il bilancio</u> in cui vengono superati i limiti indicati deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore.

Se l'assemblea non provvede, alla nomina <u>provvede il tribunale</u> su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese.

CONFIMI

Materiale riservato ai partecipanti

128

















Giovedì 28/03/2024







PINDUSTRIA®












Giovedì 28/03/2024



IL DOCUMENTO OIC 11 § 23

OVE LA VALUTAZIONE PROSPETTICA DELLA CAPACITÀ DELL'AZIENDA DI CONTINUARE A COSTITUIRE UN COMPLESSO ECONOMICO FUNZIONANTE DESTINATO ALLA PRODUZIONE DI REDDITO PORTI LA DIREZIONE AZIENDALE A CONCLUDERE CHE, NELL'ARCO TEMPORALE FUTURO DI RIFERIMENTO, NON VI SONO RAGIONEVOLI ALTERNATIVE ALLA CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ, MA NON SI SIANO ANCORA ACCERTATE AI SENSI DELL'ART. 2485 DEL CODICE CIVILE CAUSE DI SCIOGLIMENTO DI CUI ALL'ART. 2484 DEL CODICE CIVILE, LA VALUTAZIONE DELLE VOCI DI BILANCIO È PUR SEMPRE FATTA NELLA PROSPETTIVA DELLA CONTINUAZIONE DELL'ATTIVITÀ, TENENDO PERALTRO CONTO, NELL'APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI VOLTA IN VOLTA RILEVANTI, DEL LIMITATO ORIZZONTE TEMPORALE

LA NOTA INTEGRATIVA DOVRÀ DESCRIVERE ADEGUATAMENTE TALI CIRCOSTANZE E GLI EFFETTI DELLE STESSE SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE ED ECONOMICA DELLA SOCIETÀ.



- la revisione della vita utile e del valore residuo delle immobilizzazioni, ai sensi dell'OIC 16 "Immobilizzazioni materiali" e dell'OIC 24 "Immobilizzazioni immateriali", tenuto conto del ristretto orizzonte temporale in cui ne è previsto l'uso in
- la stima del valore recuperabile delle immobilizzazioni ai sensi dell'OIC 9 "Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali" tenuto conto del fatto che, in talune circostanze, il valore d'uso potrebbe non essere determinabile, non sussistendo un adeguato orizzonte temporale per la sua determinazione. In
- questi casi si fa riferimento al fair value per la determinazione del valore recuperabile; l'esame dei contratti esistenti per la rilevazione di eventuali contratti onerosi ai sensi dell'OIC 31 "Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto". La limitatezza dell'orizzonte temporale di riferimento può infatti comportare che la durata degli impegni contrattuali in essere risulti superiore al periodo in cui questi contribuiscono alla generazione di benefici economici, facendo sì che i costi attesi risultino superiori ai benefici economici che si suppone saranno conseguiti;
- la revisione delle relazioni di copertura ai sensi dell'OIC 32 "Strumenti finanziari derivati" alla luce del mutato orizzonte temporale di riferimento:
- la valutazione della recuperabilità delle imposte anticipate ai sensi dell'OIC 25 "Imposte sul reddito", alla luce delle mutate prospettive aziendali



Materiale riservato ai partecipanti















Giovedì 28/03/2024

IL DOCUMENTO OIC 11 § 24

CCAERTATA CAUSA DI SCIOGLIMENTO Quando, ai sensi dell'articolo 2485 del codice civile, <mark>viene accertata dagli amministratori una delle cause di scioglimento</mark> di cui all'articolo 2484 del codice civile, il bilancio d'esercizio è redatto senza la prospettiva della continuazione dell'attività, e si applicano i criteri di funzionamento, così come previsti al paragrafo 23, tenendo conto dell'ancor più ristretto orizzonte temporale.

CIÒ VALE ANCHE QUANDO TALE ACCERTAMENTO AVVIENE TRA LA DATA DI CHIUSURA DELL'ESERCIZIO E QUELLA DI REDAZIONE DEL BILANCIO.

ALUTAZIONE DA SVOLGERE SU ARCO TEMPORALE ANCOR PIU' BREVI

FFETTI PRATICI

- la revisione della vita utile e del valore residuo delle immobilizzazioni, ai sensi dell'OIC 16 "Immobilizzazioni materiali" e dell'OIC 24 "Immobilizzazioni immateriali", tenuto conto del ristretto orizzonte temporale in cui ne è previsto l'uso in azienda;
- b) la stima del valore recuperabile delle immobilizzazioni ai sensi dell'OIC 9 "Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali" tenuto conto del fatto che, in talune circostanze, il valore d'uso potrebbe non essere determinabile, non sussistendo un adeguato orizzonte temporale per la sua determinazione. In questi casi si fa riferimento al fair value per la determinazione del valore recuperabile:
- In questi casi si fa riferimento al fair value per la determinazione del valore recuperabile;
 c) l'esame dei contratti esistenti per la rilevazione di eventuali contratti onerosi ai sensi dell'OIC 31 "Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto". La limitatezza dell'orizzonte temporale di riferimento può infatti comportare che la durata degli impegni contrattuali in essere risulti superiore al periodo in cui questi contribuiscono alla generazione di benefici economici, facendo sì che i costi attesi risultino superiori ai benefici economici che si suppone saranno conseguiti;
- d) la revisione delle relazioni di copertura ai sensi dell'OIC 32 "Strumenti finanziari derivati" alla luce del mutato orizzonte temporale di riferimento;
- la valutazione della recuperabilità delle imposte anticipate ai sensi dell'OIC 25 "Imposte sul reddito", alla luce delle mutate prospettive aziendali.

CONFIMI INDUSTRIA ARIA FECALE Materiale riservato ai partecipanti

133

ARTICOLO 2086 C.C. (dal 2019)

L'IMPRENDITORE, CHE OPERI IN FORMA SOCIETARIA O COLLETTIVA, HA IL DOVERE DI:



ISTITUIRE UN ASSETTO ORGANIZZATIVO, AMMINISTRATIVO E CONTABILE ADEGUATO ALLA NATURA E ALLE DIMENSIONI DELL'IMPRESA, ANCHE IN FUNZIONE DELLA RILEVAZIONE TEMPESTIVA DELLA CRISI DELL'IMPRESA E DELLA PERDITA DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE



ATTIVARSI SENZA INDUGIO PER L'ADOZIONE E L'ATTUAZIONE DI UNO DEGLI STRUMENTI PREVISTI DALL'ORDINAMENTO PER IL SUPERAMENTO DELLA CRISI E IL RECUPERO DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE

CONFIMI

Materiale riservato ai partecipanti

134



PINDUSTRIA®











Giovedì 28/03/2024







PINDUSTRIA®







BERGAMO



Giovedì 28/03/2024

UNA NORMA CRUCIALE

ARTICOLO 3 DEL D. LGS. 14/2019 (IN VIGORE DAL 15-07-2022)

ADEGUATEZZE DELLE MISURE E DEGLI ASSETTI IN FUNZIONE DELLA RILEVAZIONE
TEMPESTIVA DELLA CRISI DI IMPRESA

L'IMPRENDITORE INDIVIDUALE DEVE ADOTTARE **MISURE IDONEE** A RILEVARE TEMPESTIVAMENTE LO STATO DI CRISI E ASSUMERE SENZA INDUGIO LE INIZIATIVE NECESSARIE A FARVI FRONTE.

L'IMPRENDITORE COLLETTIVO DEVE ISTITUIRE UN ASSETTO ORGANIZZATIVO, AMMINISTRATIVO E CONTABILE ADEGUATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 2086 DEL CODICE CIVILE, AI FINI DELLA TEMPESTIVA RILEVAZIONE DELLO STATO DI CRISI E DELL'ASSUNZIONE DI IDONEE INIZIATIVE.

CONFIMI INDUSTRIA AREA PESCALE Materiale riservato ai partecipanti

137

UNA NORMA CRUCIALE

... SEGUE ...

Al fine di prevedere tempestivamente l'emersione della crisi d'impresa, le misure di cui al comma $\bf 1$ e gli assetti di cui al comma $\bf 2$ devono consentire di:

- A. RILEVARE EVENTUALI **SQUILIBRI** DI CARATTERE PATRIMONIALE O ECONOMICO-FINANZIARIO, RAPPORTATI ALLE SPECIFICHE CARATTERISTICHE DELL'IMPRESA E DELL'ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE SVOLTA DAL DEBITORE;
- B. VERIFICARE LA SOSTENIBILITÀ DEI DEBITI E LE PROSPETTIVE DI CONTINUITÀ AZIENDALE ALMENO PER I DODICI MESI SUCCESSIVI E RILEVARE I SEGNALI DI CUI AL COMMA 4;
- C. RICAVARE LE INFORMAZIONI NECESSARIE A UTILIZZARE LA LISTA DI CONTROLLO PARTICOLAREGGIATA E A EFFETTUARE IL TEST PRATICO PER LA VERIFICA DELLA RAGIONEVOLE PERSEGUIBILITÀ DEL RISANAMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 13, AL COMMA 2.

CONFIMI

Materiale riservato ai partecipanti

138















Giovedì 28/03/2024

UNA NORMA CRUCIALE

... SEGUE ...

COSTITUISCONO SEGNALI PER LA PREVISIONE DI CUI AL COMMA 3:

- L'ESISTENZA DI DEBITI PER RETRIBUZIONI SCADUTI DA ALMENO TRENTA GIORNI PARI A OLTRE LA METÀ DELL'AMMONTARE COMPLESSIVO MENSILE DELLE RETRIBUZIONI;
- B. L'ESISTENZA DI DEBITI VERSO FORNITORI SCADUTI DA ALMENO NOVANTA GIORNI DI AMMONTARE SUPERIORE A QUELLO DEI DEBITI NON SCADUTI;
- C. L'ESISTENZA DI ESPOSIZIONI NEI CONFRONTI DELLE BANCHE E DEGLI ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI CHE SIANO SCADUTE DA PIÙ DI SESSANTA GIORNI O CHE ABBIANO SUPERATO DA ALMENO SESSANTA GIORNI IL LIMITE DEGLI AFFIDAMENTI OTTENUTI IN QUALUNQUE FORMA PURCHÉ RAPPRESENTINO COMPLESSIVAMENTE ALMENO IL CINQUE PER CENTO DEL TOTALE DELLE ESPOSIZIONI;
- D. L'ESISTENZA DI UNA O PIÙ DELLE **ESPOSIZIONI DEBITORIE** PREVISTE DALL'ARTICOLO 25-NOVIES, COMMA 1.

CONFIMI INDUSTRIA AMEA PESCALE Materiale riservato ai partecipanti

139

UNA NORMA CRUCIALE ... SEGUE ... COSTITUISCONO SEGNALI PER LA PREVISIONE DI CUI AL COMMA 3: L'ESISTENZA DI DEBITI PER RETRIBUZIONI SCADUTI DA ALMENO TRENTA GIORNI PARI A OLTRE LA METÀ DELL'AMMONTARE COMPLESSIVO MENSILE DELLE RETRIBUZIONI; Più della metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni Materiale riservato ai partecipanti



PINDUSTRIA®












Giovedì 28/03/2024







PINDUSTRIA®







BERGAMO



BARI - BAT - FOGGIA

Giovedì 28/03/2024

UNA NORMA CRUCIALE

... SEGUE ...

COSTITUISCONO SEGNALI PER LA PREVISIONE DI CUI AL COMMA 3:

L'ESISTENZA DI UNA O PIÙ DELLE **ESPOSIZIONI DEBITORIE** PREVISTE DALL'ARTICOLO **25**-NOVIES, COMMA **1**.

- 1) L'Istituto nazionale della previdenza sociale,
- 2) l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro,
- 3) l'Agenzia delle entrate
- 4) l'Agenzia delle entrate-Riscossione

Segnalano:

- all'imprenditore
- e, ove esistente, all'organo di controllo, nella persona del presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale,

a mezzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo risultante dall'anagrafe tributaria:



Materiale riservato ai partecipanti

143

UNA NORMA CRUCIALE

INPS

- il ritardo di oltre novanta giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore:
- per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30 per cento di quelli dovuti nell'anno precedente e all'importo di euro 15.000;
- per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all'importo di euro 5.000;

INAIL

l'esistenza di un debito per premi assicurativi scaduto da oltre novanta giorni e non versato superiore all'importo di euro 5.000

CONFIMI

Materiale riservato ai partecipanti

144



PINDUSTRIA®











Giovedì 28/03/2024

UNA NORMA CRUCIALE

AGENZIA ENTRATE

l'esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all'imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche ...

- di importo superiore a euro 5.000
- e, comunque, non inferiore al 10 per cento dell'ammontare del volume d'affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente;

la segnalazione é in ogni caso inviata se il debito é superiore all'importo di euro 20.000

CONFIMI INDUSTRIA AREA PESCALE Materiale riservato ai partecipanti

145

UNA NORMA CRUCIALE

AGENZIA RISCOSSIONE

l'esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori:

- per le imprese individuali, all'importo di euro 100.000,
- per le società di persone, all'importo di euro 200.000
- per le altre società, all'importo di euro 500.000.

CONFIMI

Materiale riservato ai partecipanti

146













Giovedì 28/03/2024

UNA NORMA CRUCIALE

LE SEGNALAZIONI DI CUI AL COMMA 1 SONO INVIATE:

- a) dall'Agenzia delle entrate, contestualmente alla comunicazione di irregolarità e, comunque, non oltre centocinquanta giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni
- b) dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, entro sessanta giorni decorrenti dal verificarsi delle condizioni o dal superamento degli importi indicati

LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE ARTICOLO SI APPLICANO:

- a) con riferimento all'Istituto nazionale della previdenza sociale e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in relazione ai debiti accertati a decorrere dal 1° gennaio 2022, per il primo, e ai debiti accertati a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto per il secondo;
- b) con riferimento all'Agenzia delle entrate, in relazione ai debiti risultanti dalle comunicazioni del secondo trimestre 2022;
- c) con riferimento all'Agenzia delle entrate-Riscossione, in relazione ai carichi affidati all'agente della riscossione a decorrere dal 1° luglio 2022.

CONFIMI INDUSTRIA AREA PRICALE Materiale riservato ai partecipanti

147

SOSPENSIONE AMMORTAMENTI COME ALLEGGERIMENTO DEL CONTO ECONOMICO

A CURA DI G. VALCARENGHI

CONFIMI

Materiale riservato ai partecipanti

148



PINDUSTRIA®










Giovedì 28/03/2024







PINDUSTRIA®











Giovedì 28/03/2024







PINDUSTRIA®











Giovedì 28/03/2024



IMPORTANTE LA COERENZA

MISURA SCELTA E NOTA INTEGRATIVA

MODALITA' DI APPLICAZIONE

LA SCELTA IN MERITO ALLA QUOTA DI AMMORTAMENTI CHE LA SOCIETÀ DECIDE DI NON EFFETTUARE DEVE ESSERE COERENTE CON LE RAGIONI FORNITE IN NOTA INTEGRATIVA AI SENSI DEL COMMA 7-QUATER (VEDI ESEMPIO 1). SI SOTTOLINEA CHE LA NORMA È INSERITA IN UN CONTESTO NORMATIVO PREORDINATO AD INTRODURRE MISURE AGEVOLATIVE DOVUTE ALLA PANDEMIA.



DOCUMENTO INTERPRETATIVO 9

Legge 13 ottobre 2020, n.126 "Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio -

ESEMPIO 1 – Esempi di ragioni che inducono ad avvalersi della deroga

Di seguito si riportano alcuni esempi di ragioni che possono indurre una società ad avvalersi della deroga e di come dette ragioni devono essere coerenti con la quota di ammortamenti che si decide di non effettuare.

1A -Una società decide di avvalersi della norma per ridurre la perdita o non incorrere in una perdita operativa (A-B) registrata per effetto della pandemia. A tal fine stabilisce che l'aliquota di ammortamento dell'anno è pari a zero.

1B - Una società decide di avvalersi della norma per ridurre l'effetto economico negativo derivante dalla chiusura parziale degli stabilimenti di produzione sostenuta nell'anno a causa della pandemia. Pertanto il criterio utilizzato per stabilire la quota di ammortamento è quello dei mesi di apertura. Nella circostanza specifica, ipotizzando una chiusura di 6 mesi, la società decide di non effettuare il 50% degli ammortamenti di tutte le immobilizzazioni iscritte in bilancio.



Materiale riservato ai partecipanti

154















Giovedì 28/03/2024

MODALITÀ DI APPLICAZIONE: RIPRESA **DELL'AMMORTAMENTO**

COMMA 7-BIS PREVEDE CHE VI SIA TRASLAZIONE IN **AVANTI DELLA QUOTA DI AMMORTAMENTO**

DOC. 9 OIC DISTINGUE INVECE I CASI NEI QUALI:

LA VITA UTILE RESIDUA POSSA **ESSERE RAGIONEVOLMENTE ALLUNGATA DI UN ANNO**

ALLA RIPRESA AMMORTAMENTO RIMANE **COSTANTE E QUOTA NON EFFETTUATA VA ALLA FINE**

LA VITA UTILE RESIDUA DEBBA RAGIONEVOLMENTE ESSERE **MANTENUTA**

ALLA RIPRESA AMMORTAMENTO AUMENTA E RECUPERA QUOTA NON EFFETTUATA

Materiale riservato ai partecipanti

155

L'EVOLUZIONE DEI SUCCESSIVI AMMORTAMENTI



DOCUMENTO INTERPRETATIVO 9

Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio -

AGGIORNAMENTO DELLA VITA UTILE

ESEMPIO 3 - Sospensione degli ammortamenti in caso di aggiornamento della vita utile

Una società possiede immobili con costo storico pari ad euro 1.000, vita utile pari a 10 anni, e fondo $ammortamento\ al\ 1.1.20\ pari\ ad\ euro\ 500.\ La\ societ\`a\ decide\ di\ non\ ammortizzare\ gli\ immobili\ nell'esercizio\ 2020.$ Nell'esercizio successivo la società ridetermina il piano di ammortamento, essendo possibile allungare di un anno la vita utile residua che quindi diventa pari a 5 anni al 1.1.21. La quota di ammortamento per l'anno 2021 è $dunque\ pari\ ad\ euro\ 100,\ che\ \grave{e}\ pari\ al\ valore\ da\ ammortizzare\ (euro\ 500)\ diviso\ la\ vita\ utile\ residua\ (5\ anni).$

ESEMPIO 3bis - Sospensione degli ammortamenti in caso di aggiornamento della vita utile

Una società possiede un cespite con costo pari ad euro 100, vita utile pari a 10 anni, e fondo ammortamento al 1.1.20 pari ad euro 40. La società decide di ammortizzare il cespite solo per il 60% nel 2020 avvalendosi della norma e pertanto nel 2020 imputa a conto economico un ammortamento pari ad euro 6 (anziché di euro 10). Nell'esercizio successivo la società ridetermina il piano di ammortamento, valutando la possibilità di allungare di un anno la vita utile residua che quindi risulta pari a 6 anni al 1.1.21. La quota di ammortamento per l'anno 2021 è dunque pari ad euro 9, che è pari al valore da ammortizzare (euro 54) diviso la vita utile residua (6 anni).

Materiale riservato ai partecipanti



PINDUSTRIA®





APINDUSTRIA







Giovedì 28/03/2024

L'EVOLUZIONE DEI SUCCESSIVI AMMORTAMENTI

QUANDO NON POSSO ALLUNGARE LA DURATA

ESEMPIO 4 - Sospensione degli ammortamenti in caso di impossibilità di aggiornamento della vita utile

Una società che detiene diritti di sfruttamento di software decide di avvalersi della deroga nel bilancio che chiude al 31 dicembre 2020. Si ipotizzi che tali diritti abbiano una durata contrattuale di 5 anni. Si ipotizzi per semplicità che tutti i diritti sono stati acquistati nel 2019 per un costo complessivo pari ad euro 1.000 e che tutti i contratti scadono nel 2023. Al 1° gennaio 2020 il fondo ammortamento è pari ad euro 200 e la vita utile residua è di 4 anni.

Nell'esercizio 2020 la società decide di non effettuare gli ammortamenti in quanto la differenza tra valore della produzione e costi della produzione (A-B) è diminuita di oltre il 100% rispetto all'esercizio 2019 a causa della pandemia.

La società in questo caso non può estendere di un anno la vita utile di tale diritto in quanto tutti i contratti scadono nel 2023. Pertanto in tal caso la società a partire dall'esercizio 2021 effettuerà un ammortamento annuale pari ad euro 267, che è pari al valore da ammortizzare (euro 800) diviso la vita utile residua (3 anni).



Materiale riservato ai partecipanti

157

ELEMENTI DI INCERTEZZA

ART. 60 D.L. 104/2020 NON MENZIONA LE SVALUTAZIONI PER PERDITA DUREVOLE DI VALORE

MA NEL 2023 SI SONO VERIFICATI MOLTI DEGLI INDICATORI PREVISTI DA OIC 9
PAR. 17 QUALI AD ESEMPIO VARIAZIONI SIGNIFICATIVE NEGATIVE
NELL'AMBIENTE OPPURE IL VERIFICARSI DI SIGNIFICATIVI CAMBIAMENTI CON
IMPATTO NEGATIVO SULLA SOCIETÀ

IN ASSENZA DI UNA DEROGA ESPLICITA LEGISLATIVA L'ART. 2426 COMMA 1 N. 3)

E L'OIC 9 DEVONO ESSERE APPLICATI

RISCHIO CHE LE SVALUTAZIONI VANIFICHINO L'EFFETTO DEI MANCATI AMMORTAMENTI

CONFIMI

Materiale riservato ai partecipanti

158



PINDUSTRIA®












Giovedì 28/03/2024



codice 81, per i soggetti che, nell'esercizio 2023, non effettuano l'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali in applicazione delle disposizioni di cui al comma 7-bis dell'art. 60 del decreto-legge n. 104 del 2020, la quota di ammortamento non effettuata deducibile alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli articoli 102, 102-bis e 103 del TUIR, a prescindere dall'imputazione al conto economico; 81 Amm.ti non a CE ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 variazioni in ,00 ,00 ,00 ,00 Amm.ti non a CE ,00 ,00 ,00 .00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 .00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 Amm.ti non a CE ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 .00 .00 ,00 ,00 ,00 Altre variazioni in ,00 ,00 ,00 diminuzione .00 .00 ,00 Materiale riservato ai partecipanti 160



PINDUSTRIA®











Giovedì 28/03/2024

RIFLESSIONI DI NATURA FISCALE

LA DEDUZIONE FISCALE NON E' OBBLIGATORIA



Di conseguenza, proprio avendo riguardo al carattere eccezionale e alla funzione agevolativa delle disposizioni in commento considerate nel loro complesso, deve interpretarsi la locuzione «la deduzione della quota di ammortamento di cui al comma7-ter è ammessa» nel senso di consentire ai contribuenti la facoltà di dedurre le quote di ammortamento qui in esame, anche in assenza dell'imputazione a conto economico.

Una diversa lettura delle disposizioni che presuppone il vincolo di dedurre gli ammortamenti di cui si tratta, seppur sospesi ai fini contabili e monitorati mediante apposita riserva del patrimonio netto, incrementando le perdite fiscali di periodo (che, peraltro, ai fini IRAP non risultano riportabili nei successivi periodi d'imposta)ridurrebbe il beneficio teorico concesso alle imprese gravando le stesse di ulteriori



Materiale riservato ai partecipanti

161

RIFLESSIONI DI NATURA FISCALE

CHI VUOLE DEDURRE, QUALE MISURA UTILIZZA?

Variazioni in diminuzione

Art. 60, commi 7-bis e ss, D.L. n. 104/2020. Nel caso in cui l'impresa decida di dedurre fiscalmente gli ammortamenti sospesi, si chiede se per la quantificazione della variazione in diminuzione occorre far riferimento:

- 1) ai piani di ammortamento effettivamente utilizzati dal contribuente negli esercizi precedenti.
- 2) ovvero se si può quantificare in ogni caso tale variazione nella misura massima di ammortamento consentita **fiscalmente**

Risposta

.... (OMISSIS)...

Il rimando al comma 7-ter, che si riferisce alla "quota di ammortamento non effettuata", induce a ritenere che per la quantificazione della quota di ammortamento deducibile occorra far riferimento ai piani di ammortamento effettivamente utilizzati contribuente negli esercizi precedenti.

Tale soluzione è, inoltre, preferibile per ragioni di sistema, in quanto sia la normativa civilistica che quella fiscale, prevedendo il principio della sistematicità dell'ammortamento, ha come scopo quello di evitare che gli ammortamenti possano essere imputati nei vari esercizi in base a valutazioni mutevoli di convenienza.



TELEFISCO 2022

Materiale riservato ai partecipanti

162



PINDUSTRIA®












Giovedì 28/03/2024







PINDUSTRIA®












Giovedì 28/03/2024







PINDUSTRIA®











Giovedì 28/03/2024

LA GESTIONE DELLE ASSEGNAZIONI AGEVOLATE

A CURA DI G. VALCARENGHI

CONFIMI INDUSTRIA Materiale riservato ai partecipanti

167

GESTIONE CONTABILE (tesi Notariato) Situazione patrimoniale Attivo **Passivo** Immobile 150.000 Capitale sociale 20.000 Altri beni 150.000 Riserva di utili 180.000 Crediti 200.000 400.000 100.000 Fondo amm. immobile 50.000 Rimanenze Banca 100.000 Fondo amm. altri beni 50.000 **TOTALE** 700.000 **TOTALE** 700.000 Riserva di utili Soci c/dividendi 100.000 (A.VISP) (D.14 SP) Immobile 150.000 (B.II.1 SP) Soci c/dividendi 100.000 (D.14 SP) Fondo amm. 50.000 immobile Materiale riservato ai partecipanti 168



PINDUSTRIA®











Giovedì 28/03/2024

Valore netto contabile bene 100.000 Valore catastale 120.000 anche valore di assegnazione fiscale Valore normale 300.000

Valore di assegnazione	Riserve annullate	Assegnazione al valore catastale (120.000)	Assegnazione al valore normale (300.000)
100.000 (§ 4.1)	100.000	Plusvalenza contabile: 0	Plusvalenza contabile: 0
		Plusvalenza fiscale: 20.000	Plusvalenza fiscale: 200.000
		Variazione in aumento in DR: − ³	Variazione in aumento in DR: – ⁴
		Dividendo per il socio: 120.000 – 20.000 = 100.000	Dividendo per il socio: 300.000 – 200.000 = 100.000
300.000 (§ 4.2)	300.000	Plusvalenza contabile: 200.000	Plusvalenza contabile: 200.000
		Plusvalenza fiscale: 20.000	Plusvalenza fiscale: 200.000
segue		Variazione in diminuzione in DR: 200.000 ⁵	Variazione in diminuzione in DR: 200.000 ⁶
		Dividendo per il socio: 120.000 – 20.000 = 100.000	Dividendo per il socio: 300.000 – 200.000 = 100.000

CONFIMI INDUSTRIA Materiale riservato ai partecipanti

169

RAPPRESENTAZIONE IN DICHIARAZIONE SEZIONE XXII Valore normale Costo Fiscale Differenza Assegnazione o RQ94 Beni immobili 120.000.₀₀ 20.000 100.000₀₀ cessione di beni ai soci o trasformazione in società semplice RQ95 Beni mobili ,00 Imponibile RQ96 Totale 20.000 ,00 1.600,00 Imposta sostitutiva Aliquota RQ97 Riserve in sospensione 13% ,00 ,00 Materiale riservato ai partecipanti 170



PINDUSTRIA®











Giovedì 28/03/2024

GESTIONE CONTABILE (caso minusvalente)

L'INERZIA SULLE PRECEDENTI SVALUTAZIONI

Il valore civilistico di riferimento per l'assegnazione potrebbe essere inferiore al valore contabile perché quest'ultimo non è stato tempestivamente svalutato.

Ai sensi dell'art. 2426 co. 1 n. 3 c.c., è necessario svalutare le immobilizzazioni che presentino un valore durevolmente inferiore a quello contabile; il valore originario può essere ripristinato se le ragioni che hanno indotto alla svalutazione dovessero, in un secondo momento, venire meno.

Nel caso in cui il differenziale tra valore di assegnazione e valore contabile tragga origine da una perdita durevole di valore non ancora recepita, sarebbe corretto appostare la svalutazione nelle scritture contabili prima di registrare l'assegnazione, tanto ai fini di una più veritiera rappresentazione in bilancio, nonché ai fini della corretta determinazione dell'IRAP dell'esercizio, in quanto, in questo ambito, la minusvalenza sarebbe deducibile per i soggetti che determinano la base imponibile per derivazione diretta dal bilancio (circ. 16.9.2016 n. 37, § 1.3) a differenza della svalutazione, che invece non lo sarebbe in nessun caso (art. 5 co. 1 e art 5-bis co. 1 del DLgs. 446/97).



Materiale riservato ai partecipanti

171

GESTIONE CONTABILE (caso minusvalente) SE VOLESSI CORREGGERE L'ERRORE PREGRESSO Così, in caso di errore rilevante si avrebbe: Utili portati a **Immobile** 200.000 nuovo (B.II.1 SP) (A.VIII SP) In caso di errore non rilevante, invece, la scrittura sarebbe la seguente: Sopravvenienze **Immobile** 200.000 (B.II.1 SP) passive POI STESSE SCRITTURE DI ASSEGNAZIONE A VALORE CONTABILE

Materiale riservato ai partecipanti














Giovedì 28/03/2024

GESTIONE CONTABILE (bene merce) Assegno a 150.000 un immobile merce iscritto nelle rimanenze a 100.000 La scrittura relativa al giroconto delle rimanenze è la seguente: Immobili Rimanenze (C.I 100.000 c/acquisti SP) (B.6 CE) Ai fini del recepimento della delibera di distribuzione utili si rileva: Riserva di utili Soci c/dividendi 150.000 (A.VISP) (D.14 SP) Infine, si registra in contabilità l'atto di assegnazione dell'immobile-Immobili Soci c/dividendi 150.000 c/vendite (D.14 SP) (A.1 CE) Il differenziale positivo di 50.000,00 euro è costituito dalla differenza tra il costo di 100.000,00 euro ed il ricavo di 150.000,00 euro, ed è soggetto alle medesime regole fiscali della plusvalenza da assegnazione (circ. 16.9.2016 n. 37, § 1.2). CONFIMI INDUSTRIA AREA PISCALE Materiale riservato ai partecipanti 173
















Giovedì 28/03/2024



MENZIONE NOTA INTEGRATIVA

INDICAZIONI

La Nota integrativa deve riportare gli effetti dell'assegnazione effettuata nel corso dell'esercizio, segnalando le intervenute diminuzioni nei saldi di fine esercizio. Sono interessati dagli effetti dell'assegnazione, quindi:

- il prospetto delle movimentazioni delle immobilizzazioni (art. 2427 co. 1. n. 2 c.c.)
- e quello delle movimentazioni del Patrimonio netto (art. 2427 co. 1. n. 4 e 7-bis c.c.).

È opportuno, inoltre, illustrare i termini dell'operazione, accennando anche al vantaggio fiscale che ne è conseguito.

CONDIZIONI NON DI MERCATO

Una menzione particolare dovrà essere fatta qualora l'operazione non sia stata effettuata a condizioni di mercato, perché si rientrerebbe nell'obbligo di informativa di cui all'art. 2427 co. 1 n. 22-bis c.c. (operazioni con parti correlate non concluse a normali condizioni di mercato).

Questo è certamente il caso in cui sia stata effettuata una vendita ai soci a prezzo inferiore al valore di mercato, come consentito dalla norma fiscale, ma anche, si deve ritenere, il caso in cui vi sia stata un'assegnazione nella quale è il valore civilistico di riferimento ad essere inferiore al valore di mercato.



Materiale riservato ai partecipanti

176














Giovedì 28/03/2024







PINDUSTRIA®

CONFIMI INDUSTRIA AREA PISCALE











Giovedì 28/03/2024

CONTABILIZZAZIONE IMPOSTE DOVUTE

In assenza di ulteriori indicazioni da parte della norma e delle organizzazioni di categoria, nello stanziamento dell'imposta sostitutiva e dell'IVA dovute a seguito della regolarizzazione nel bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2023 (soggetti "solari") occorre seguire le regole generali.

Così, sia l'imposta sostitutiva, sia l'IVA dovuta a seguito della regolarizzazione (in caso di eliminazione di esistenze iniziali) devono essere stanziate nella voce "D.12 - Debiti tributari" del passivo dello Stato patrimoniale, con contropartita nel Conto economico:

- alla voce "20 Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate", per quanto concerne l'imposta sostitutiva;
- alla voce "B.14 Oneri diversi di gestione", per quanto concerne l'IVA.

Si tratta, infatti, di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP e, come tale, ne segue il relativo trattamento contabile (si veda il documento OIC 25, § 80, con specifico riferimento all'imposta sostitutiva dovuta per l'affrancamento dell'avviamento).

Si tratta, infatti, di un'imposta indiretta (si veda il documento OIC 12, § 84).



Materiale riservato ai partecipanti

179

ESEMPIO (1 a)

Nel bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2022, una srl ha esposto rimanenze finali di materie prime pari a 50.000,00 euro, valorizzando 5.000 unità al costo medio unitario di acquisto pari a 10,00 euro.

In verità, le unità effettive ammontano a 4.000.

Avvalendosi della disposizione in commento, le rimanenze iniziali all'1.1.2023 vengono adeguate a un valore di 40.000,00 euro, stornando l'eccedenza di 10.000,00 euro.

Ipotizziamo un'aliquota media IVA del 20% e un coefficiente di maggiorazione pari a 1,3 (il provvedimento non è stato ancora emanato):

- l'IVA dovuta per la regolarizzazione è pari a 2.600,00 euro (20% x 10.000,00 x
- l'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP ammonta a 540,00 euro $[18\% \times (10.000,00 \times 1,3 - 10.000,00).$

Materiale riservato ai partecipanti














Giovedì 28/03/2024

















Giovedì 28/03/2024

ESEMPIO (2 a)

Nel bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2022, una srl ha iscritto rimanenze finali di semilavorati per un totale di 45.000,00 euro derivanti da 1.500 unità in corso di produzione, ognuna valorizzata ad un costo di 30,00 euro.

In verità, le unità ammontavano a 1.600.

Pertanto, il valore delle esistenze iniziali all'1.1.2023 viene adeguato a 48.000,00 euro, iscrivendo nuovi valori per 3.000,00 euro.

CONFIM INDUSTRIA Materiale riservato ai partecipanti

183

ESEMPIO (2 b) Se errore rilevante Rimanenze di prodotti in corso Utili 3.000 di lavorazione portati a nuovo (A.VIII SP) e semilavorati (C.I.2 SP) Se errore non rilevante Rimanenze di prodotti in corso Sopravvenienze di lavorazione attive 3.000 e semilavorati (A.5 CE) (C.I.2 SP) Fiscalmente non rilevante Materiale riservato ai partecipanti 184



PINDUSTRIA®












Giovedì 28/03/2024

ESEMPIO (2 c)					
Iscrizione tributo					
Imposta sostitutiva (20 CE)	Debiti tributari a (D.12 SP) 540				
Versamento delle 2 rate	(ipotesi)				
Debiti tributari (D.12 SP)	a Banca c/c 270				
Debiti tributari (D.12 SP)	a Banca c/c 270				
Materiale riservato ai partecipanti					















Giovedì 28/03/2024

AIUTI E SOVVENZIONI PUBBLICHE informativa

A CURA DI G. VALCARENGHI

Materiale riservato ai partecipanti

187

RICOSTRUZIONE NORMATIVA (1) Legge 124/2017, art. 1 (vari commi)

1° gruppo di soggetti: enti non commerciali

125.

A partire dall'esercizio finanziario 2018, i soggetti di cui al secondo periodo sono tenuti a pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.

- Il presente comma si applica:
- a) ai soggetti di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
- b) ai soggetti di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
- c) alle associazioni, Onlus e fondazioni;
- d) alle cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. (21)



Materiale riservato ai partecipanti

188







APINDUSTRIA







Giovedì 28/03/2024

RICOSTRUZIONE NORMATIVA (2) Legge 124/2017, art. 1 (vari commi)

2° gruppo di soggetti: imprese

125 bis.

I soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo 2195 del codice civile pubblicano nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

I soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all'obbligo di cui al primo periodo mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.



Materiale riservato ai partecipanti

189

RICOSTRUZIONE NORMATIVA (2) Legge 124/2017, art. 1 (vari commi)

Sanzioni

A partire dal 1° gennaio 2020, l'inosservanza degli obblighi di cui ai commi 125 e 125-bis comporta una sanzione pari all'1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di

Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.

Le sanzioni di cui al presente comma sono irrogate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che hanno erogato il beneficio oppure, negli altri casi, dall'amministrazione vigilante o competente per materia.

Si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibile.

Materiale riservato ai partecipanti

190



PINDUSTRIA®











Giovedì 28/03/2024

RICOSTRUZIONE NORMATIVA (3) Legge 124/2017, art. 1 (vari commi)

Collegamento con RNA

125 quinquies.

Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la registrazione degli aiuti nel predetto sistema, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza ivi prevista, operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della relativa disciplina, tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico dei soggetti di cui ai commi 125 e 125-bis

[a condizione che venga dichiarata l'esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell'ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenute alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza]

Parte soppressa dall'art. 8, comma 2, L. 27.10.2023 n. 160, pubblicata in G.U. 15.11.2023 n. 267 (in vigore dal 30-11-2023)

Materiale riservato ai partecipanti

191

RICOSTRUZIONE NORMATIVA (4) Legge 124/2017, art. 1 (vari commi)

Limite di rilevanza quantitativa

127.

Al fine di evitare la pubblicazione di informazioni non rilevanti, l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 125, 125-bis e 126 non si applica ove l'importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente erogati al soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.

Materiale riservato ai partecipanti



PINDUSTRIA®



APINDUSTRIA

INDUSTRIA



INDUSTRIA

BERGAMO



Giovedì 28/03/2024

DISEGNO DI LEGGE SEMPLIFICAZIONI

ATTENZIONE: NON DEFINITIVO

Art. 2 (Disposizioni in materia di obblighi di trasparenza per gli aiuti di stato)

- 1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) il comma 125-bis, è abrogato;
- b) ai commi 125-ter, 125-quater, 125-quinquies le parole: «ai commi 125 e 125bis», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «al comma 125»;
- c) al comma 127 le parole: «125-bis» sono soppresse.



TIFIAMO PERCHÉ PASSI QUESTA NORMA <u>CI TOGLIAMO IL P</u>ROBLEMA (E FORSE ANCHE LE SANZIONI SUL PASSATO)

CONFIMI INDUSTRIA ARIA PECALE Materiale riservato ai partecipanti

193

RIEPILOGO

	Destinatari	Modalità di adempimento	
Enti non commerciali	Associazioni di protezione ambientale		
	Associazioni di consumatori	Sul sito Internet (entro il 30 giugno) o in Nota integrativa (se predisposta)	
	Associazioni, ONLUS e fondazioni		
	Cooperative sociali a favore di stranieri		
Imprese	Imprese soggette all'obbligo di iscrizione nel Registro delle imprese	In Nota integrativa (nel termine per l'approvazione del bilancio)	
	Soggetti che redigono il bilancio abbreviato	Sul sito Internet (entro il 30 giugno) o in Nota integrativa (nel termine per l'approvazione del bilancio)	
segue	Micro imprese	Sul sito Internet (entro il 30 giugno) o in calce allo Stato patrimoniale (nel termine per l'approvazione del bilancio)	
	Imprenditori individuali e società di persone	Sul sito Internet (entro il 30 giugno)	

Alternatività della indicazione in Nota Integrativa è solo desumibile dalla Relazione Illustrativa del provvedimento modificativo

CONFIMI

Materiale riservato ai partecipanti

194



PINDUSTRIA®











Giovedì 28/03/2024

OBBLIGO DI INDICAZIONE



"sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria".

Prescinde:

- 1) Dalla forma
- 2) Dal fatto che sia in denaro o natura

cosa

Sono esclusi dalla disciplina:

- I vantaggi ricevuti dal beneficiario sulla base di un regime generale (agevolazioni fiscali, contributi che vengono dati a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni)
 - > Il 5 per mille (lo ha detto il Ministero)
 - Erogazioni Covid (non lo ha detto il Ministero ma per assimilazione ...)
- alle attribuzioni che costituiscono un corrispettivo per una prestazione svolta, una retribuzione per un incarico ricevuto oppure che sono dovute a titolo di risarcimento.

CONFIMI INDUSTRIA AREA PRICALE Materiale riservato ai partecipanti

195

OBBLIGO DI INDICAZIONE



Gli obblighi di pubblicazione relativi alle erogazioni pubbliche non si applicano ove l'importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti erogati sia inferiore a 10.000,00 euro nel periodo considerato.

Come si calcola il limite:

- Secondo il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, il limite di 10.000,00 euro dovrebbe essere riferito al totale dei vantaggi pubblici ricevuti e non alla singola erogazione.
- 2) Conseguentemente, l'obbligo informativo sussisterebbe laddove il totale dei vantaggi economici ricevuti sia pari o superiore a 10.000,00 euro, quantunque il valore della singola erogazione sia inferiore a 10.000,00 euro.

CONFIMI

Materiale riservato ai partecipanti

196



PINDUSTRIA®











Giovedì 28/03/2024

OBBLIGO DI INDICAZIONE



Le informazioni dovrebbero preferibilmente essere fornite in forma schematica o tabellare, con espresso riferimento alla norma di legge.

In particolare, occorre indicare le seguenti informazioni:

- i dati identificativi del soggetto beneficiario (se l'informativa è fornita su portali digitali riconducibili a soggetti terzi);
- · i dati identificativi del soggetto erogante;
- · l'importo dell'erogazione ricevuta;
- · il periodo amministrativo di incasso;
- una breve descrizione della causale dell'attribuzione



Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, la pubblicazione nel predetto sistema, tiene luogo degli obblighi di pubblicazione in esame posti a carico dei soggetti beneficiari, a condizione che l'esistenza degli aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell'ambito del Registro venga dichiarata nella Nota integrativa del bilancio oppure, sul sito Internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.

CONFIMI INDUSTRIA AMIA PECALE Materiale riservato ai partecipanti

197

OBBLIGO DI INDICAZIONE



- L'inosservanza degli obblighi di pubblicazione relativi alle erogazioni pubbliche comporta una sanzione pari all'1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000,00 euro, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione.
- Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.
- Le sanzioni sono irrogate dalle Pubbliche Amministrazioni che hanno erogato il beneficio oppure dall'Amministrazione vigilante o competente per materia.

CONFIMI

Materiale riservato ai partecipanti

198















Giovedì 28/03/2024







PINDUSTRIA®











Giovedì 28/03/2024

